

# **GARBAGNATE SALUTE S.P.A.**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001**

**\*\*\*\*\***

### **Parte Generale**

<b>Aggiornamenti Documento</b>			
<b>Rev. n°</b>	<b>Data</b>	<b>Data delibera CdA</b>	<b>Descrizione aggiornamento</b>
<b>00</b>	<b>26/11/2020</b>	<b>26/11/2020</b>	<b>Prima emissione</b>

## Sommario

<b>Definizioni</b> .....	4
<b>Presentazione della Società e articolazione dell'attività</b> .....	5
<b>Sezione I</b>	
<b>Introduzione</b>	
1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e gli orientamenti giurisprudenziali .....	14
1.1 I concetti di "interesse", "vantaggio" e "profitto" .....	15
1.1.1 "Interesse" e "vantaggio" nei Gruppi di imprese.....	16
1.2 Reati presupposto della responsabilità amministrativa.....	16
1.3 Criteri di imputazione della responsabilità amministrativa.....	17
1.3.1 Autore del reato e concorso di persone nel reato.....	17
1.3.2 Reati in concorso e reati in associazione .....	19
1.3.3 Criteri di imputazione oggettiva .....	20
1.3.4 Criteri di imputazione soggettiva .....	20
1.4 Le sanzioni.....	20
1.4.1 Altri aspetti del regime sanzionatorio.....	22
1.5 Delitti tentati.....	22
1.6 Reati commessi all'estero.....	23
1.7 Accertamento dell'illecito.....	23
2. Linee Guida predisposte dalle Associazioni di categoria, <i>best practice</i> e altre Linee Guida .....	24
3. Estensione dei principi del Modello .....	24
<b>Sezione II</b>	
<b>La costruzione del Modello e la sua funzione</b>	
1. La costruzione del Modello.....	25
1.1 La funzione del Modello .....	25
1.2 Composizione del Modello.....	25
1.3 Rapporto tra Modello e Codice Etico .....	26
2. Organismo di Vigilanza .....	26
2.1 Funzioni e poteri.....	26
2.2 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza .....	28
2.4 Informativa dall'Organismo di Vigilanza .....	30
2.5 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza .....	30
<b>Sezione III</b>	
<b>La diffusione del Modello</b>	
1. Piano di formazione e comunicazione .....	31
<b>Sezione IV</b>	
<b>Sistema disciplinare e sanzioni</b>	
1. Principi generali del sistema disciplinare .....	33
1.1 Ipotesi di violazioni del modello.....	33
2. Articolazione delle sanzioni .....	33
2.1 Misure nei confronti dei dipendenti.....	34
2.2 Misure nei confronti degli Amministratori.....	34
2.3 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner.....	34
2.4 Tutela dei segnalanti.....	34
<b>Sezione V</b>	
<b>Sistema dei controlli interni</b>	
1. Principi generali di controllo interno .....	35
2. Obiettivi del sistema dei controlli interni .....	35
3. Sistemi di gestione adottati e politiche attuate.....	36
<b>Sezione VI</b>	
<b>Assetto di governance</b>	
1. Assetto di Governance .....	37
<b>Sezione VII</b>	
<b>Aree operative, attività sensibili, processi attuati e funzioni coinvolte, mappatura rischi di reati</b>	
1. Aree operative, attività sensibili, processi attuati e funzioni coinvolte, fattori di rischio .....	40
2. Mappatura attività sensibili potenzialmente esposte ai rischi di reati.....	58

### **Allegato 1: Parte Speciale (Analisi dei rischi di reato)**

## DEFINIZIONI

- **“Aree operative”**: articolazioni della struttura organizzativa alle quali sono assegnate distinte responsabilità in relazione ai processi/attività, anche sensibili, posti in essere.
- **“Processi/Attività sensibili”**: processi/attività nel cui ambito la Società è potenzialmente esposta al rischio di commissione dei reati, così come individuati nella Parte Speciale del Modello (Allegato n. 1 al presente documento);
- **“Organismo di Vigilanza”**: organismo nominato dall’ente ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile;
- **“Consulenti”**: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione;
- **“Destinatari”**: tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società. Fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell’Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni e i partner commerciali quali i distributori, i fornitori o *partner in joint venture*;
- **“Dipendenti/collaboratori”**: i lavoratori subordinati della Società, ivi inclusi i dirigenti ed i soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali;
- **“Soci”**: le Società partecipanti al capitale sociale di Garbagnate Salute SpA;
- **“Linee guida Confindustria”**: le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell’art.6, comma 3, del Decreto Legislativo n. 231/2001 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- **“Modello”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs.231/2001 adottato ed efficacemente attuato sulla base dei principi di riferimento di cui al presente documento;
- **“Organi sociali”**: i membri del Consiglio di Amministrazione della Società;
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- **“Partner”**: controparti contrattuali della Società sia persone fisiche sia persone giuridiche, per esempio gli affidatari dei servizi, i subappaltatori, i fornitori, ovvero i soggetti con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (es.: Associazione temporanea d’impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito delle attività sensibili;
- **“Reati”**: i reati sono quelli presupposto della responsabilità amministrativa da reato di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- **“Società”**: Garbagnate Salute SpA.

## PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA' E ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA'

Garbagnate Salute Società per azioni (di seguito anche solo "Garbagnate Salute", "Società" o "Ente"), costituita il 26 ottobre 2010, ha sede legale ed amministrativa in Milano, Via Raimondo Montecuccoli n. 20/1. È iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi dal 03/11/2010 con n° 07195360966 d'iscrizione, e numero di repertorio economico amministrativo (REA) MI-1942293.

Il capitale sociale di Garbagnate Salute è di € 11.500.000,00,=, interamente versato e suddiviso come segue:

Socio	Valore	% Quota
Equitix Italia 3 Srl	€ 9.775.000,00	85,00%
Pessina Costruzioni Spa	€ 1.495.000,00	13,00%
CO.GE. Costruzioni Generali Spa (in liquidazione)	€ 115.000,00	1,00%
Carbotermo Spa	€ 115.000,00	1,00%
	<b>€ 11.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

A termini di Statuto la Società ha per oggetto:

- a) La progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale "G. Salvini" di Garbagnate Milanese e la gestione tecnica, economica e funzionale dei servizi di supporto non sanitari del complesso sopra richiamato e la fornitura e l'installazione delle attrezzature medicali e degli arredi; nonché ogni altra attività necessaria per l'adempimento del contratto per la concessione di progettazione, costruzione e gestione del Nuovo Ospedale "G. Salvini" di Garbagnate Milanese, da stipularsi con Infrastrutture Lombarde S.p.A. e con l'Azienda Ospedaliera "G. Salvini" di Garbagnate Milanese in forza dell'atto di aggiudicazione definitiva (RIF. ATTI UFF-G-L0913-A04108-41) adottato in data 30 settembre 2010 da Infrastrutture Lombarde S.p.A. (il "Concedente");
- b) lo sfruttamento economico degli spazi realizzati relativi allo svolgimento di attività commerciali e l'erogazione di servizi a tariffa rivolti agli utenti, ai visitatori e ai dipendenti della struttura ospedaliera.
- La Società può svolgere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. La Società può inoltre, in via residuale rilasciare garanzie reali o personali - anche a favore di terzi e/o per debiti di terzi – il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali atti non vengano svolti in misura prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

Per meglio "inquadrare" la tipologia di attività svolte dalla Società, primariamente in relazione alla sua potenziale esposizione ai rischi di reati 231, va precisato quanto segue.

In data 30/09/2010 Infrastrutture Lombarde Spa (**Concedente**), con deliberazione Atti UFF-G-L0913-A04108-41, ha disposto l'affidamento della concessione di lavori pubblici relativa alle opere di realizzazione del Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese in favore del costituendo RTC composto da Pessina Costruzioni Spa (capogruppo, mandataria), CO.GE. Costruzioni Generali Spa (mandante) e Carbotermo Spa (mandante).

In data 26/10/2010 le citate Imprese hanno costituito la Società di Progetto o SPV Garbagnate Salute Spa, che è subentrata all'ATI aggiudicataria della concessione di costruzione e gestione, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione ai sensi dell'art. 156 Codice dei Contratti Pubblici, ora art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

In data 05/11/2010 Garbagnate Salute ha sottoscritto con il Concedente e l'Azienda Ospedaliera "G. Salvini" di Garbagnate Milanese (**Azienda**) la Convenzione di progettazione, costruzione e gestione di strutture di servizio e di supporto alle attività sanitarie (**Servizi no core**) presso il Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese, che è stata oggetto di modifiche ed integrazioni con due atti aggiuntivi sottoscritti, rispettivamente, il 16/11/2011 e il 14/05/2012.

Il 22/02/2011 Pessina Costruzioni Spa e CO.GE. Costruzioni Generali Spa hanno costituito una ATI costruttori (**Costruttore**) per la progettazione e realizzazione del Nuovo Ospedale di Garbagnate a cui Garbagnate Salute Spa (**Società di Progetto**) ha affidato la realizzazione chiavi in mano del detto Ospedale, con Contratto di Costruzione del 18/07/2011.

Per l'esecuzione della Convenzione, Garbagnate Salute ha fatto ricorso all'operazione di tecnica di finanziamento a lungo termine c.d. "**Finanza di Progetto**" (*Project Financing*), secondo cui può cedere o costituire in pegno, tra gli altri, i crediti derivanti dalla stessa Convenzione, ovvero cedere i crediti derivanti dalle polizze assicurative e dalle garanzie emesse in suo favore, quale garanzia a favore delle Banche e delle Banche Hedging (vedi mitigazione del rischio di fluttuazione dei tassi di interesse della Società di Progetto) e dei loro eventuali cessionari dei crediti derivanti dai Documenti Finanziari. Oltre ad aver emesso *project bonds* ai sensi dell'art. 157 del Codice dei Contratti Pubblici, ora art. 185 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

In data 01/07/2013 Garbagnate Salute Spa (**Affidante**) ha sottoscritto con Pessina Costruzione Spa (**Affidatario**) un "Contratto di affidamento della gestione del Nuovo Ospedale di Garbagnate" (**Contratto**), avente ad oggetto l'esecuzione e la prestazione dei **Servizi no core** come appresso indicati:

- servizio di ristorazione per i degenti e mensa per i dipendenti;
- servizio di noleggio e lavaggio di biancheria piana e confezionata, divise, materasserie e guanciali, servizio di guardaroba e fornitura di calzature;
- servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti (sanitari e non) e conduzione e manutenzione dell'isola ecologica;
- servizio di pulizia e sanificazione dell'Ospedale e delle aree esterne, di facchinaggio e pulizia straordinaria;
- servizio di conduzione e manutenzione del Presidio Ospedaliero (opere e impianti), incluse le aree esterne e il parcheggio interrato, servizio di manutenzione del verde, servizio di gestione calore e fornitura di energia elettrica;
- servizio di trasloco dall'attuale struttura al Presidio Ospedaliero;
- servizi commerciali e aggiuntivi;
- servizi soggetti a tariffa (gestione del parcheggio);
- manutenzione straordinaria dell'Opera, ivi incluso il rinnovo delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi sopra descritti;
- manutenzione e sostituzione degli arredi e delle attrezzature;
- attività di installazione e gestione del sistema di governo dei Servizi.

Principi generali del Contratto di Affidamento sono:

- a) il contratto di affidamento è "passante" dei rischi e delle responsabilità assunte da Garbagnate Salute (Società di Progetto) nei confronti della Concedente e dell'Azienda per le attività oggetto della Convenzione che con il Contratto vengono affidate all'Affidatario, che pertanto assume nei confronti della Società di Progetto ogni obbligazione posta a carico della medesima nella Convenzione relativamente all'esecuzione dei Servizi (Servizi no core);
- b) lo standard di diligenza, in base al quale l'Affidatario dovrà dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al quale sarà quindi rilevato e valutato ogni suo adempimento, è la diligenza di un gestore

particolarmente esperto nell'esecuzione dei servizi del tipo, natura e complessità di quelle di cui trattasi nel Contratto, nonché particolarmente esperto di tutte le condizioni, locali e generali, norme e prescrizioni comunque influenti sulla gestione dell'Opera e sullo svolgimento dei Servizi;

- c) anche ai sensi dell'art. 26.2 (*Modalità di prestazione dei Servizi e subappalto*) della Convenzione, i **Servizi no core sono di pubblica utilità**, pertanto essi dovranno essere prestati con la diligenza di cui al comma precedente senza ingiustificate interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni.

I Servizi devono essere espletati dall'Affidatario con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio secondo i termini e nei limiti esplicitamente stabiliti nel Contratto di Affidamento e nel rispetto della normativa applicabile. L'Affidatario espletterà i Servizi direttamente, mediante subappalti nei limiti di cui all'art. 9 (*Cessione del Contratto e Subappalto*) del Contratto ovvero, qualora imposti dalla normativa vigente, mediante affidamenti con procedure ad evidenza pubblica che dovrà gestire, con oneri a proprio carico, in nome e per conto di Garbagnate Salute.

In ordine agli obblighi e oneri in capo all'Affidante e all'Affidatario si riporta una sintesi degli stessi, espressamente rinviando in questa sede ai contenuti del citato Contratto per ulteriori approfondimenti.

**≈ Obblighi e oneri a carico dell'Affidatario (art. 7 del Contratto di Affidamento) ≈**

L'Affidatario s'impegna ad effettuare tutte le attività inerenti e necessarie per l'esecuzione dei Servizi, sotto la sua esclusiva e completa responsabilità, in modo da consentire a Garbagnate Salute di rispettare i termini posti a suo carico nei confronti del Concedente e dell'Azienda ai sensi della Convenzione, pertanto si obbliga a:

- eseguire tutto quanto previsto nel Disciplinare di Gestione anche provvedendo a adeguare i Servizi alle eventuali normative entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, anche ai sensi dell'art. 28.1 (*Obblighi del Concessionario*) della Convenzione;
- osservare le indicazioni e prescrizioni del Responsabile della Concessione, nonché fornire allo stesso, secondo le indicazioni di Garbagnate Salute ovvero direttamente, tutti i chiarimenti tecnici richiesti, e partecipare alle visite che gli incaricati dal Concedente, dall'Azienda o dal Concessionario dovessero compiere;
- consentire al Consulente Tecnico delle Banche le attività di monitoraggio per valutare le *performances* di esecuzione dei Servizi e prestare al medesimo tutta la necessaria collaborazione affinché possa redigere in favore delle Banche, con la stessa cadenza prevista dal Contratto di Finanziamento, una relazione dettagliata sull'andamento della gestione dei Servizi;
- ottenere le Autorizzazioni di propria competenza;
- svolgere le attività derivanti dal Contratto in modo da non arrecare pregiudizio a Garbagnate Salute e al Costruttore e manlevare Garbagnate Salute da qualsiasi danno cagionato;
- informare Garbagnate Salute, con la massima sollecitudine, di ogni evento che possa incidere sulla quantità o qualità dei Servizi e/o determinare una Situazione di Indisponibilità;
- tenere indenne Garbagnate Salute da ogni pretesa di terzi, comprese le richieste di compenso promosse a norma dell'art. 1676 c.c. (*Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente*), in qualsiasi modo derivanti dalle attività relative all'esecuzione del Contratto e, a tal fine, informare prontamente Garbagnate Salute e le Banche di ogni richiesta o pretesa di terzi per fatti comunque connessi al Contratto e alla effettuazione dei servizi;
- effettuare i pagamenti relativi alle utenze che non sono a carico dell'Azienda o del Concedente ai sensi della Convenzione, anche se intestate a Garbagnate Salute, che siano funzionali alla prestazione dei Servizi, nonché quelle intestate direttamente all'Affidatario;

Inoltre:

- l'Affidatario prende atto e accetta che, ai sensi dell'art. 26.3 (*Utilizzo di personale dell'Azienda*) della Convenzione, l'Azienda ha la facoltà di collaborare alla prestazione dei Servizi no core mediante l'apporto diretto di proprio personale specializzato, impegnato in servizi analoghi. In tale eventualità,

l’Affidatario s’impegna ad accettare, nei limiti meglio specificati nel Disciplinare di Gestione dei singoli servizi, le prestazioni di detto personale e a collaborare con essi, secondo i principi di buona fede e correttezza. Il personale messo a disposizione dall’Azienda rimane dipendente di questa a tutti gli effetti economici, giuridici, gerarchici e disciplinari, salva l’autonomia dell’Affidatario nell’organizzazione del lavoro ed i poteri direttivi propri del datore di lavoro a lui spettanti nei limiti consentiti dalla legge. L’Affidatario si obbliga a coordinare le attività del personale dell’Azienda con quelle del proprio personale, in modo da assicurare che non vi siano difformità di prestazioni né ritardi nell’espletamento dei Servizi no core;

- nei limiti ed alle condizioni previste nel Disciplinare di Gestione dei Servizi no core, l’Affidatario avrà la responsabilità esclusiva della gestione del rapporto con il personale dell’Azienda, e si obbliga a manlevare Garbagnate Salute da qualunque pretesa, responsabilità o danno che possa derivare in conseguenza delle prestazioni fornite dal personale dell’Azienda. Resta in ogni caso inteso che eventuali carenze o difformità nell’espletamento dei Servizi no core resi dal personale dell’Azienda non sollevano l’Affidatario dall’obbligo di fornire i Servizi no core compiutamente e a regola d’arte in conformità ai Documenti Contrattuali;
- in caso di utilizzo di personale dell’azienda, l’Affidatario prende atto che il corrispettivo dovuto dall’Azienda a Garbagnate Salute sarà ridotto come specificato dall’art. 26.3.3 (*Utilizzo del personale dell’Azienda*) della Convenzione. Conseguentemente, l’Affidatario prende atto e accetta che il Corrispettivo sarà ridotto per pari importo e s’impegna a tenere indenne Garbagnate Salute da ogni onere o costo o danno dovesse sopportare per l’utilizzo del personale dell’Azienda e senza che ciò possa costituire eccezione o scusante per l’inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto.

**≈ Obblighi generali della Società di Progetto (art. 7bis del Contratto di Affidamento) ≈**

Garbagnate Salute s’impegna a sostenere e favorire l’attività dell’Affidatario attraverso il puntuale svolgimento delle attività amministrative ricadenti nella sua competenza o titolarità che siano inerenti all’oggetto del Contratto di affidamento.

Per quanto di propria competenza, Garbagnate Salute s’impegna a prestare all’Affidatario tutta la necessaria collaborazione al fine di consentire che lo svolgimento dei Servizi no core e delle attività previste nel Contratto avvenga nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite, fermi restando gli obblighi dell’Affidatario ai sensi del Contratto.

In specie, Garbagnate Salute deve:

- a) pagare il Corrispettivo per i Servizi, secondo quanto previsto dall’art. 11 (*Corrispettivo per i Servizi*) del Contratto, nel rispetto delle prescrizioni al riguardo disposte dalle norme vigenti, incluso quanto previsto dall’art. 13-ter del D.L. n. 83/2012 (*Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore*), convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della L. n. 134/2012;
- b) trasmettere all’Affidatario tutte le comunicazioni ricevute dal Concedente e/o dall’Azienda relative alla attività a questo affidate;
- c) fermo restando quanto previsto dall’art. 10 (*Autorizzazioni*) del Contratto, ottenere tempestivamente le Autorizzazioni di propria competenza relativamente ai Servizi;
- d) fornire la necessaria cooperazione all’Affidatario (incluso il rilascio di procure o mandati) per l’ottenimento delle Autorizzazioni di competenza di quest’ultimo.

In base all’art. 9 (*Cessione del Contratto e Subappalto*) del Contratto di Affidamento, Garbagnate Salute presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1407 c.c. (*Forma*), alla **cessione** da parte dell’Affidatario del Contratto, ai sensi degli artt. 1406 e ss c.c., a terzi che rispettino i requisiti di qualificazione previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento dei servizi purché: (i) consti anche del consenso delle Banche, e (ii) il Cessionario sia di gradimento all’Azienda.

L’Affidatario ha facoltà di **subappaltare** ai soggetti di cui all’Elenco dei Subappaltatori [Allegato d) al Contratto], le attività e i servizi oggetto del Contratto, nei limiti di quanto stabilito dalla vigente normativa e dall’art. 26.2 (*Modalità di prestazione dei servizi e subappalto*) della Convenzione. Nel caso in cui

l'Affidatario intenda subappaltare a soggetti diversi da quelli di cui al detto Elenco, tale subappalto deve essere preventivamente autorizzato da Garbagnate Salute.

**L'Affidatario è pienamente responsabile nei confronti di Garbagnate Salute della realizzazione dei Servizi subappaltati e della scelta dei subappaltatori.**

Tutti i subappalti e i sub-contratti devono prevedere, a pena di nullità, una clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, mentre l'Affidatario si assume l'obbligo di far rispettare ai propri subappaltatori e sub-affidatari le disposizioni previste dalla citata Legge.

Entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, l'Affidatario deve trasmettere a Garbagnate Salute copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

Per quanto riguarda i **controlli**, questi sono disciplinati dall'art. 14 (*Verifiche in corso di esecuzione – struttura di vigilanza e di controllo*) del Contratto. In particolare, nel rispetto delle normative vigenti, Garbagnate Salute, il Concedente, l'Azienda, il Consulente tecnico delle Banche e gli altri consulenti di Garbagnate Salute e delle Banche potranno compiere qualsivoglia verifica o ispezione nel corso dell'esecuzione dei Servizi, senza necessità di alcun preavviso.

In ordine alla **tutela dei lavoratori**, l'art. 16 (*Tutela dei lavoratori*) e l'art. 17 (*Sicurezza sul lavoro*) del Contratto disciplinano, rispettivamente, i rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e i suoi dipendenti e la sicurezza dei medesimi nello svolgimento delle attività.

L'Affidatario è autonomamente responsabile della sicurezza delle condizioni di lavoro di tutti i lavoratori utilizzati nelle prestazioni dei Servizi; inoltre, s'impegna ad applicare e a far applicare nei confronti degli stessi lavoratori tutte le norme vigenti in modo da assicurare il corretto trattamento retributivo, assicurativo e previdenziale.

L'Affidatario deve trasmettere a Garbagnate Salute la documentazione di denuncia del lavoro agli enti assicurativi e antinfortunistici e la Dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC), prima dell'inizio dell'esecuzione dei Servizi e, trimestralmente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, e di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, nonché le autodichiarazioni, a cadenza trimestrale, funzionali al rilascio da parte dell'INPS, in occasione della liquidazione del conto finale, della certificazione di regolarità contributiva.

L'Affidatario deve consentire a Garbagnate Salute di prendere visione e/o copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nullaosta o delle comunicazioni di avviamento al lavoro, nonché delle comunicazioni di avvenuta assunzione e/o cessazione del rapporto di lavoro inoltrate all'INAIL, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali e assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi e in genere nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali.

Nell'ambito della propria organizzazione e della gestione a proprio rischio, l'Affidatario è tenuto a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) assumendo la piena e totale responsabilità della sicurezza delle attività di propria competenza.

Fermo restando quanto fin qui esposto, per ciò che in questa sede interessa, il più volte citato Contratto di Affidamento ha subito nel tempo le seguenti modifiche:

- in data 30/12/2014 Pessina Gestioni Srl (società interamente posseduta da Pessina Costruzioni Spa) è **subentrata** nel Contratto di Affidamento/Gestione in luogo di Pessina Costruzioni Spa per effetto del conferimento del ramo d'azienda di cui all'atto di conferimento sottoscritto in pari data tra Pessina Costruzioni Spa (Conferente) e Pessina Gestioni Srl (Conferitaria) avente ad oggetto il ramo d'azienda

relativo alle attività di gestione (anche in base a concessioni) dei servizi di “*facility management*” e similari;

- in data 03/08/2015 Pessina Gestioni Srl, con specifico atto di subentro e modificativo, ha trasferito il Contratto di Affidamento/Gestione a GSG Scarl, società consortile partecipata dalla medesima Pessina Gestioni per il 98%, da Sipre Srl per l'1% e da Camst Srl per l'1%.

**Ne consegue che l'attuale Affidatario dei Servizi no core previsti dalla Convenzione, come sopra identificati, è attualmente GSG Scarl con sede in Milano, Via Marcello Nizzoli n. 4.**

Garbagnate Salute non ha personale alle proprie dipendenze, la sua operatività si sviluppa attraverso la *partnership* contrattuale con l'Affidatario GSG Scarl. In tal senso, sia la medesima che le sue figure organizzative deputate a gestire tale operatività sono “Destinatari” del presente Modello 231.

In merito ai **rapporti economici intercorrenti tra Garbagnate Salute a l'Affidatario**, questi sono disciplinati dagli artt. 10-bis (*Variazioni del corrispettivo a seguito della revisione della Concessione*) e 11 (*Corrispettivo per i Servizi*) del Contratto di Affidamento.

Per quanto di interesse in questa sede si riportano alcune delle previsioni contrattuali, rinviando espressamente al Contratto per ulteriori approfondimenti.

In particolare:

- il corrispettivo di un Servizio no core può essere oggetto di variazioni, in aumento o diminuzione, solo ed esclusivamente nei casi in cui il corrispettivo dovuto dall'Azienda al Concessionario per il medesimo Servizio no core può essere oggetto di variazione ai sensi della Convenzione per effetto (i) di una revisione della Concessione successiva al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 11.1. della stessa Convenzione o (ii) del Market test;
- il corrispettivo per l'esecuzione dei Servizi no core, erogato su base trimestrale a partire dalla data di inizio degli stessi servizi, è fissato nell'Allegato al Contratto, ove sono stabiliti anche i criteri per l'adeguamento;
- l'importo del corrispettivo è calcolato in funzione del volume dei Servizi no core regolarmente erogati e comprende ogni spettanza dovuta all'Affidatario per tali Servizi;
- i meccanismi di corresponsione e rendicontazione del corrispettivo sono gli stessi previsti dall'art. 7.3.2 della Convenzione, fatto salvo che:
  - 1) la relazione trimestrale di cui all'art. 7.3.2.4 (*Corrispettivo per i servizi no core*) della Convenzione è svolta a cura dell'Affidatario, che deve fornirla a Garbagnate salute almeno 5 giorni prima della scadenza fissata del detto articolo. La relazione così come presentata dall'Affidatario è trasmessa da Garbagnate Salute al Concedente nei termini stabiliti dal succitato articolo della Convenzione, fermo restando che la trasmissione non costituirà accettazione da parte di Garbagnate Salute;
  - 2) Garbagnate Salute effettuerà tutti i pagamenti del corrispettivo (sia gli acconti che i conguagli che saranno calcolati secondo le tempistiche e nelle stesse misure indicate nell'art. 7.3.2 della Convenzione) entro 7 giorni dall'avvenuto pagamento da parte dell'Azienda alla stessa Garbagnate Salute del corrispettivo dovuto (in acconto o a conguaglio, a seconda del caso) per il Servizio no core in questione. Qualora dalla determinazione del corrispettivo per i Servizi no core dovesse risultare che l'importo effettivamente dovuto dal Concessionario all'Affidatario relativamente al trimestre precedente fosse inferiore all'acconto ricevuto sul trimestre di riferimento, il Concessionario ha diritto a compensare quanto eventualmente ad esso dovuto con l'acconto da corrispondere relativo al trimestre di riferimento;
  - 3) se il Concedente o l'Azienda dovessero chiedere chiarimenti e/o sollevare eccezioni a Garbagnate Salute ai sensi dell'art. 7.3.2.4 della Convenzione, l'Affidatario è obbligato a prestare la propria collaborazione e a fornire ogni chiarimento o informazione necessaria o opportuna al riguardo;

- in caso di violazione degli obblighi oggetto dei Documenti Contrattuali, Garbagnate Salute applicherà, ove applicate dal Concedente, le corrispondenti penali previsti nei relativi Documenti Contrattuali, salvo il risarcimento del maggior danno (inclusi gli oneri finanziari aggiuntivi);
- se durante l'esecuzione del Contratto di Affidamento dovesse verificarsi una Situazione di Indisponibilità (vedi Allegato Documento 9 alla Convenzione) non imputabile direttamente ed esclusivamente a Garbagnate Salute, al Concedente, all'Azienda o a cause di Forza Maggiore e l'Azienda riduca il Corrispettivo di Disponibilità ai sensi della Convenzione, maturerà a carico dell'Affidatario una penale pari all'importo dei detta riduzione, fatto salvo ogni maggior onere o costo, ivi inclusi quelli derivanti dai Documenti Finanziari, che Garbagnate Salute dovesse sopportare in relazione a tale situazione;
- senza pregiudizio alcuno per ogni altro diritto del Concessionario, questi potrà detrarre dalle somme dovute all'Affidatario a titolo di corrispettivo eventuali importi dovuti dall'Affidatario al Concessionario a titolo di penale o ad altro titolo ai sensi del Contratto di Affidamento, incluse le somme dovute al Concessionario a titolo di Canone per le Attività commerciali. L'Affidatario, invece, non potrà compensare i suoi crediti nei confronti di Garbagnate Salute, anche se dovuti ed esigibili, con i suoi debiti derivanti dal detto Contratto nei confronti della stessa Garbagnate Salute.

### **Commissione di gestione (*management fee*)**

Quale corrispettivo per l'attività di coordinamento nella gestione complessiva di tutti i Servizi, Garbagnate Salute riconosce all'Affidatario una commissione di gestione annuale (di originari € 350.000,00 oltre IVA), che sarà adeguata di anno in anno utilizzando un coefficiente di aggiornamento dell'indice ISTAT FOI registrato nei 12 mesi antecedenti la rilevazione. Detta commissione è corrisposta in rate mensili.

### **Canone per Attività Commerciali**

L'Affidatario provvede ad incassare direttamente gli introiti delle locazioni dei locali commerciali e le tariffe dei servizi a tariffa.

A fronte del riconoscimento del diritto a locare i detti spazi commerciali e a gestire i servizi a tariffa, l'Affidatario riconosce a Garbagnate Salute un corrispettivo annuale (di originari € 792.390,00 oltre IVA), da pagarsi in n. 12 rate mensili. Detto canone sarà adeguato annualmente utilizzando un coefficiente di aggiornamento dell'indice ISTAT FOI registrato nei 12 mesi antecedenti la rilevazione.

Per quanto attiene allo **svolgimento degli adempimenti di natura burocratico-amministrativa**, Garbagnate Salute, in data 25/01/2016, ha sottoscritto con Pessina Gestioni Srl un "Contratto di prestazione di servizi amministrativi", in base al quale i servizi che quest'ultima deve erogare sono:

#### **\* Servizi di gestione \***

- a) assistenza nella predisposizione del report semestrale per i Finanziatori;
- b) assistenza nella predisposizione dei certificati di conformità periodici e delle richieste di erogazione e/o rimborso del finanziamento, nonché della documentazione richiesta ai fini di procedere alle distribuzioni ai sensi dell'Operazione di Finanziamento e relativi obblighi informativi;
- c) assistenza nelle riunioni con i Finanziatori;
- d) assistenza nell'aggiornamento semestrale del modello finanziario;
- e) assistenza nel calcolo "DSCR" e degli altri *covenants* finanziari previsti dal contratto di finanziamento;
- f) supporto nella predisposizione della reportistica semestrale relativa all'Operazione di Finanziamento destinata al Consiglio di Amministrazione di Garbagnate Salute;
- g) supporto nella predisposizione di budget annuali, previsionali e analisi scostamenti;
- h) assistenza durante il processo di *auditing* di bilancio relativamente agli aspetti afferenti all'Operazione di Finanziamento;
- i) assistenza nella gestione delle polizze assicurative, fidejussioni e/o cauzioni emesse nell'interesse di Garbagnate Salute e cura dei rapporti con i relativi istituti emittenti;

j) affiancamento e supporto ai consulenti legali incaricati da Garbagnate Salute in relazione ad eventuali tematiche connesse con l'Operazione di Finanziamento e le attività ivi previste.

**\* Servizi amministrativi \***

- a) assistenza nella cura degli adempimenti contabili previsti per legge, tra i quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, registrazione delle fatture emesse dai fornitori, emissione e/o spedizione delle fatture attive, tenuta e custodia dei relativi libri IVA;
- b) assistenza nella relazione e custodia della documentazione relativa al pagamento delle fatture, dalla fase della proposta di pagamento sino all'elaborazione del bonifico;
- c) assistenza nella gestione ed attuazione delle attività strumentali alla chiusura annuale della contabilità di Garbagnate Salute;
- d) assistenza nella tenuta, aggiornamento e custodia di tutti i libri contabili di Garbagnate Salute richiesti per legge, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, libro giornale, libro cespiti, mastri di contabilità generale, libro inventari;
- e) assistenza nella redazione, aggiornamento e custodia di tutte le scritture previste per legge in relazione al bilancio d'esercizio, ivi comprese le relazioni e le note accompagnatorie alla chiusura di bilancio;
- f) assistenza nella redazione del bilancio civilistico annuale di Garbagnate Salute in conformità con i principi contabili in essere;
- g) assistenza nell'espletamento di tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla legge quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, adempimenti ai fini IMU, Tarsu, Tosap o imposte e tasse equivalenti;
- h) assistenza per la tenuta dei libri sociali (libro soci, libro dei verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione, libro delle assemblee e, se esistente, del collegio sindacale);
- i) in conformità alle indicazioni ricevute da Garbagnate Salute e ove espressamente richiesto dalla medesima, assistenza (i) nella predisposizione della documentazione necessaria per la convocazione periodica del consiglio di amministrazione e delle assemblee dei soci e, se esistente, del collegio sindacale; (ii) nella predisposizione delle bozze dei relativi verbali; (iii) nell'espletamento degli adempimenti pubblicitari degli atti societari e (iv) nei rapporti con l'incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato;
- j) redazione, su richiesta di Garbagnate Salute, di report periodici sull'andamento del Progetto Garbagnate e sullo svolgimento dei Servizi.

**\* Servizi di assistenza fiscale \***

- a) assistenza nello svolgimento degli adempimenti dichiarativi e fiscali, ovvero:
  - 1) assistenza nell'elaborazione ed invio della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP;
  - 2) assistenza nella predisposizione della dichiarazione del sostituto d'imposta ed invio del modello 770;
  - 3) assistenza nella predisposizione delle comunicazioni dati IVA e predisposizione della dichiarazione annuale IVA;
  - 4) supporto nell'attuazione degli adempimenti fiscali che si prospettano durante l'anno, avviso delle scadenze importanti e predisposizione delle deleghe per i pagamenti (F24);
  - 5) custodia della relativa documentazione.

Sono espressamente escluse dal novero delle attività di cui sopra le seguenti attività di assistenza in operazioni straordinarie d'impresa:

- (i) verifica della posizione fiscale della società target (due diligence fiscale);
- (ii) assistenza fiscale nelle operazioni straordinarie di acquisto e cessione di partecipazioni, conferimenti, fusioni, trasformazioni e scissioni.

Con i termini "assistenza" e "supporto" sopra utilizzati s'intende che il controllo ed esecuzione della relativa attività e/o adempimento rimane di pertinenza e responsabilità di Pessina Gestioni Srl, secondo

quanto previsto dall'art. 3 del "Contratto di prestazione di servizi amministrativi", pur rimanendo la titolarità, per previsioni di legge e/o contrattuali, di tali attività e/o adempimenti in capo a Garbagnate Salute.

In relazione alle attività poco sopra descritte, Pessina Gestioni Srl e le sue figure organizzative deputate a gestirle rientrano tra i soggetti "Destinatari" del presente Modello 231.

#### **Storico della Società**

Nello storico della Società, negli ultimi cinque anni, non si registrano contestazioni per illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dal Decreto 231. Né sono state formulate contestazioni per qualsiasi reato ai propri amministratori.

## SEZIONE I

### INTRODUZIONE

#### **1. Il decreto legislativo n. 231/2001 e gli orientamenti giurisprudenziali**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche solo “Decreto”) detta la disciplina riguardante la “responsabilità delle società e degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, applicabile agli enti forniti di personalità giuridica, alle cooperative e alle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto ha la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono la previsione di forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: gli enti, infatti, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o anche solo tentati, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. “soggetti apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di quest'ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001).

L'intero impianto normativo, come rilevato anche in alcune pronunce giurisprudenziali, intende svolgere una funzione preventiva, ossia «[...] l'intera disciplina della responsabilità degli enti va letta nell'ottica di una funzione di prevenzione speciale che si rivolge alla logica imprenditoriale. Il legislatore muove dal presupposto che le scelte d'impresa, anche quando si tratti di optare tra una condotta lecita e un'alternativa illecita, siano fatte da un imprenditore razionale, e quindi sulla base di un'analisi costi/benefici; si tratta dunque di rendere la condotta illecita meno conveniente di quella lecita.[...]» (G.U.P. Tribunale di Cagliari, sentenza 4 luglio 2011).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale del soggetto che ha commesso il reato, ovvero si associa a quella personale di questi.

La responsabilità amministrativa è esclusa (art. 6, comma 1, Decreto) se l'ente ha:

- adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche solo “Modello”) idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- affidato ad un organismo dello stesso ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Ed ancora:

- il soggetto agente ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

La responsabilità amministrativa dell'ente è in ogni caso esclusa se chi commette il reato ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I modelli di organizzazione e gestione devono essere realizzati sulla base delle Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, fra queste le Linee Guida di Confindustria, e comunicate al Ministero della Giustizia (art. 6, comma 3, del Decreto).

Tali Linee Guida, ovviamente, devono essere declinate nella specifica realtà operativa dell'ente che intende adottare il Modello.

A seguito dell'accertata responsabilità amministrativa da illecito dell'ente, il Decreto prescrive che il medesimo risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o fondo comune (art. 27, comma 1, Decreto).

Congiuntamente alla normativa in questione vanno opportunamente considerati anche taluni orientamenti giurisprudenziali, che nel tempo hanno subito un'accelerazione, e spesso costituiscono dei

perfetti punti di riferimento per costruire modelli organizzativi idonei ed efficaci ai fini della prevenzione degli illeciti in argomento.

Al riguardo, si riportano alcune considerazioni del Tribunale di Milano (G.U.P. dott. D'Arcangelo, 3/1/11 (ud. 3/11/10)) sul sistema dei modelli organizzativi: «[...] nel disegno del legislatore la imposizione di precisi obblighi di autoorganizzazione fa assurgere a parametro normativo il principio, noto alle scienze aziendalistiche, per il quale soltanto un sistema integrato di operazioni coordinate consente di assicurare un risultato qualitativamente apprezzabile, in quanto al ridursi della discrezionalità nelle diverse fasi del processo, si riducono parimenti le possibilità di errore. Questo modello, applicato alla organizzazione aziendale nel suo complesso, presuppone che ogni fase dell'attività sia consacrata in un procedimento e che questo procedimento sia oggetto di una preventiva valutazione diretta ad accertarne l'adeguatezza e di continui controlli alla sua concreta applicazione. [...] Il contenuto del dovere di auto-organizzazione dell'ente (e dell'onere di adottare modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01) è, inoltre, precisato da un ampio compendio di fonti normative primarie e sub primarie, da codici di autodisciplina e da guidelines emesse dalle associazioni di categoria che indicano il contenuto delle misure di prevenzione. [...]».

### **1.1 I concetti di “interesse”, “vantaggio” e “profitto”**

L'art. 5, comma 1, stabilisce che «l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio», tale locuzione normativa, secondo l'interpretazione corrente, non contiene un'endiadi, perché i termini “interesse” e “vantaggio” esprimono giuridicamente concetti diversi, né tanto meno possono essere ritenuti equipollenti a quello di “profitto” del reato, considerato che un soggetto giuridico può decidere di contribuire alla commissione di un reato in vista di un interesse proprio diverso da quello della sostanziale partecipazione alla divisione degli utili immediatamente derivanti dall'illecito.

Il concetto di “interesse” si riferisce all'aspetto soggettivo, ossia «alla tensione della condotta verso un risultato favorevole», è valutato *ex ante*. Mentre il “vantaggio” attiene al profilo oggettivo, cioè «all'utilità effettivamente conseguita», è valutato *ex post*.

Inoltre, l'interesse non lo si deve intendere in senso puramente soggettivo, ossia quale mera rappresentazione e volontà da parte del soggetto agente, ma in esso va riscontrata una propria oggettività, ovvero va riscontrata la sua connessione alla condotta illecita. Vedi al riguardo: Cass. Sez. II, 20/12/05, n. 3615; Cass. Sez. VI, 9/7/09, n. 36083; G.U.P. Tribunale di Cagliari, sentenza 4/7/11; G.I.P. Tribunale di Nocera Inferiore, Ordinanza di nomina di commissario giudiziale e sequestro per illecito amministrativo (artt. 45 e ss. d.lgs. 231/2001) del 14/10/11.

In ordine ai concetti di “interesse” e “vantaggio”, **con riferimento ai reati colposi**, la Corte di Cassazione ha sancito che l'Ente è responsabile degli infortuni occorsi ai lavoratori se non adotta le misure di prevenzione necessarie.

In particolare, con la sentenza n. 31210/2016, la Suprema Corte ha stabilito il principio che la responsabilità dell'Ente assume definiti contorni se l'evento da cui ha avuto origine l'infortunio era prevedibile e prevenibile, in relazione alla specifica attività svolta e alle condizioni di lavoro imposte ai propri dipendenti, ma ancor di più, alla presenza di rischi lavorativi non idoneamente governati.

La citata sentenza argomenta: «*interesse e vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'Ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza (dai più basilari e generici, quali la formazione e l'informazione, ai più specifici e settoriali) [...] Oltre che come incremento economico conseguente all'aumento della produttività, non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale e di quella regolante lo specifico settore lavorativo*».

In altri termini, la mancata adozione di misure per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, generiche e specifiche, in ottica economica costituiscono sia risparmio di costi sia aumento della produttività, per effetto della velocizzazione delle relative fasi di produzione. Pertanto, qualora a seguito di tale assenza si dovesse verificare un infortunio del lavoratore si concretizzano l'interesse o il vantaggio dell'Ente, con la sua responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del Decreto 231. Specificamente, «*il requisito dell'interesse dell'Ente ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il*

*verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica», mentre il requisito del vantaggio per l'Ente ricorre «quando la persona fisico, agendo per conto dell'Ente, [...] ha violato sistematicamente le norme prevenzionali e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto».<sup>1</sup>*

### **1.1.1 “Interesse” e “vantaggio” nei Gruppi di imprese**

I concetti di “interesse” e “vantaggio” trovano applicazione anche nell'ambito dei c.d. “gruppi di imprese”. In tali contesti, l'individuazione dei criteri di imputazione per illecito amministrativo dipendente da reato sono fissati in alcune sentenze della Corte di Cassazione. In particolare, con la sentenza n. 52316/2016, la Suprema Corte ha stabilito che il concetto di “gruppo” non va inteso solo in termini civilistici ma si estende a tutte quelle situazioni in cui sussistono sostanziali “collegamenti” tra entità giuridiche diverse, esempi tipici potrebbero essere le reti di imprese, i consorzi tra enti oppure le associazioni temporanee di imprese (ATI). Se all'interesse o vantaggio di una società nella commissione di un reato presupposto si accompagna anche quello concorrente di un'altra o di altre società, e l'autore del reato (persona fisica) è in possesso della qualifica soggettiva di cui all'art. 5 del Decreto 231, apicale o sottoposto alla direzione e vigilanza di un apicale, è configurabile una comune imputazione per illecito amministrativo conseguente al reato *de quo*.

Con specifico riferimento alle società capogruppo (c.d. *holding*), per legittimare un'affermazione di responsabilità amministrativa loro o di altre società appartenenti al medesimo gruppo, non è sufficiente «un generico riferimento al gruppo, ovvero ad un c.d. generale interesse di gruppo» ma è necessario che alla «consumazione del reato presupposto concorra almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa o dell'altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l'interesse di queste ultime».

In altri termini, nell'ambito dei gruppi d'impresa la responsabilità amministrativa è configurabile non con riferimento a «un indistinto interesse di gruppo» ma a «un coacervo di interessi che trovano semmai nella dinamica del gruppo una attuazione unitaria attraverso la consumazione del reato»<sup>2</sup>.

## **1.2 Reati presupposto della responsabilità amministrativa**

L'ente può essere ritenuto responsabile solo per le fattispecie di reati espressamente indicate nel Decreto 231, che per omogeneità in termini di fattori di rischio esposizione natura possono essere classificate nelle seguenti categorie, precisando che l'elencazione tiene conto delle fattispecie previste alla data di aggiornamento del presente documento:

### **A) Reati nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:**

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25).

### **B) Reati nell'ambito della gestione societaria e aziendale:**

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis).
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis).
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1).
- Reati societari (art. 25-ter).

<sup>1</sup> Corte di Cassazione, Sez. IV Pen., 19 maggio 2016, n. 31210.

<sup>2</sup> Corte di Cassazione, Sez. II Pen., 27 settembre 2016, n. 52316.

- Abusi di mercato (art. 25-sexies).
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).
- Reati ambientali (art. 25-undecies).
- Impiego di cittadini di paesi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).
- Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies).

### **C) Reati diversi (non riconducibili alle precedenti categorie):**

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1).
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies).
- Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies).
- Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

## **1.3 Criteri di imputazione della responsabilità amministrativa**

### **1.3.1 Autore del reato e concorso di persone nel reato**

Il comma 1 dell'art. 27 della Costituzione sancisce che «*la responsabilità penale è personale*»: chi commette un reato ne risponde penalmente a titolo personale. A questa responsabilità si associa quella dell'Ente qualora nel suo interesse o a suo vantaggio sia commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231. Ne consegue che l'identificazione di chi ha commesso il reato e la sua posizione in rapporto all'organizzazione dell'Ente sono fattori di valutazione imprescindibili ai fini dell'imputazione del medesimo Ente per illecito amministrativo dipendente da reato.

L'autore del reato, facente parte o riconducibile all'organizzazione dell'Ente, potrebbe avere agito in concorso con altri soggetti estranei alla stessa organizzazione, in tale ipotesi sono applicabili i criteri sanciti dagli articoli 110 e seguenti del Codice Penale in materia di concorso di persone nel reato.

Così dispone l'art. 110 c.p. (*Pena per coloro che concorrono nel reato*): «*Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti*». Nel concorso sono puniti tutti quei soggetti le cui condotte hanno contribuito, con effetto causale, a realizzare il fatto.

Gli elementi costitutivi della fattispecie **concorso di persone nel reato** sono:

- a) la pluralità di agenti;
- b) la commissione di un reato;
- c) il contributo causale di ciascun partecipante;
- d) la volontà di cooperare nella commissione del reato (dolo).

Soggetto attivo del reato è colui che lo compie, come tale definibile anche **soggetto agente**. In relazione al soggetto agente, i reati sono distinguibili in **reati comuni** e **reati propri**: i reati comuni sono quelli che possono essere commessi da "chiunque", la condotta illecita è attuabile da tutti, ossia non richiedono particolari qualifiche del soggetto agente.

Nei reati propri, invece, il soggetto agente deve avere un particolare **status** per commettere il reato, per esempio i reati di: concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), possono essere commessi solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. E la persona che può commettere il reato proprio, perché in possesso dello *status* indicato dalla norma, è chiamata **intraeus**, il soggetto che eventualmente concorre con questo nella commissione del reato proprio è definito **extraneus**.

All'interno della categoria dei reati propri sono distinguibili le sottocategorie di **reati propri esclusivi** e **reati propri non esclusivi**. La fattispecie del reato proprio esclusivo si realizza solo se chi agisce possiede un particolare qualifica soggettiva (*intraeus*), vale a dire che se il soggetto agente non avesse avuto quella specifica qualifica non sarebbe stato punibile per alcun reato.

Il reato proprio non esclusivo, invece, è configurabile come reato comune, la qualifica soggettiva dell'agente determina un mutamento del titolo del reato, a prescindere dalla consapevolezza o meno di tale qualità da parte dell'**extraneus**. Per esempio: il "peculato" è un illecito che se commesso da chi non possiede una specifica qualifica soggettiva configura la diversa fattispecie di "appropriazione indebita".

Il **reato proprio** può essere commesso solo dall'*intraeus*, tuttavia è possibile che alla sua commissione partecipi anche un altro soggetto: l'*extraneus*, in tal caso, per la sua responsabilità penale del fatto, è necessario che quest'ultimo sia consapevole della qualifica soggettiva del primo, diversamente si è in presenza di carenza di dolo.

Ciò posto, al ricorrere degli elementi di cui sopra, l'*extraneus* è responsabile penalmente sia nell'ipotesi di reato proprio esclusivo (**in concorso** con l'*intraeus*), sia nel caso di commissione di un reato proprio non esclusivo, nel quale mancando la qualifica dell'*intraeus* configura un reato comune.

Specificamente, se il fatto è riconducibile ad un reato proprio esclusivo, l'*extraneus* non sarà ritenuto penalmente responsabile qualora manchi la sua consapevolezza circa la qualifica soggettiva dell'*intraeus*, poiché tale qualifica è costitutiva della fattispecie di reato proprio esclusivo. Se invece il concorso dell'*extraneus* nell'illecito riguarda un reato proprio non esclusivo, l'assenza della sua consapevolezza circa le qualità soggettive dell'*intraeus* non è sufficiente ad escluderne la responsabilità, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'art. 117 c.p. (*Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*), che recita: «*Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena*».

Vale a dire, nell'ipotesi di concorso nel reato proprio non esclusivo, tutti i concorrenti rispondono di reato proprio anche in assenza della consapevolezza sulle qualità soggettive dell'*intraeus* costituenti titolo per l'incriminazione, e se il reato proprio è più grave del corrispondente reato comune e nel soggetto manca la consapevolezza sulle qualità dell'*intraeus* si potrà ottenere una diminuzione della pena.

Nell'ambito della **responsabilità concorsuale**, assume rilievo la **responsabilità dell'Ente** per illecito amministrativo dipendente da reato qualora un componente della sua organizzazione (apicale o sottoposto ad altrui direzione o vigilanza) fornisca consapevolmente un contributo causale alla realizzazione di uno dei reati presupposto, anche se il soggetto agente è estraneo alla medesima organizzazione. Ferme restando le peculiarità di cui sopra a proposito dei reati propri esclusivi e non esclusivi, in particolare la consapevolezza dell'*extraneus* in merito alla qualifica soggettiva dell'*intraeus*, riepilogabili come segue:

a) **reato proprio esclusivo**: la responsabilità concorsuale dell'*extraneus*, ex art. 110 c.p., può sussistere qualora questi sia consapevole della qualifica soggettiva dell'*intraeus*, quale autore della condotta illecita. Per esempio: i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 del Decreto 231 (*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*) possono essere commessi

solo da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, taluni reati di cui all'art. 25-ter (*Reati societari*) possono essere commessi solo da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e da chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei citati soggetti;

- b) reato proprio non esclusivo: anche se nell'*extraneus* è assente la consapevolezza della qualità soggettiva dell'*intraeus*, non si può escluderne la responsabilità concorsuale, che in tal caso sarà di natura oggettiva ex art. 117 c.p.

### 1.3.2 *Reati in concorso e reati in associazione*

Tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi sono compresi anche i reati associativi (art. 416 c.p. – *Associazione per delinquere*, art. 416-bis c.p. – *Associazione per delinquere di stampo mafioso*). Al riguardo, ed in aggiunta a quanto sopra esposto, vale evidenziare quali sono le differenze che caratterizzano i reati in concorso da quelli in associazione.

Le caratteristiche del concorso di persone nel reato sono già trattate in precedenza, con specifico richiamo delle prescrizioni di cui all'art. 110 c.p. e degli elementi che costituiscono la fattispecie concorsuale.

Il **reato associativo**, invece, si caratterizza per tre fondamentali elementi<sup>3</sup>:

- a) un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- b) l'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue tali reati dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato. L'indeterminatezza non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un determinato tipo o natura, poiché attiene al numero, alle modalità e ai tempi di realizzazione del programma;
- c) esistenza di una struttura organizzativa, anche minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.

Nel **concorso di persone** nel reato l'accordo criminoso avviene in via meramente occasionale: due o più soggetti s'incontrano ed occasionalmente si accordano per commettere uno o più reati ben individuati dopodiché, conclusane la realizzazione, l'accordo tra i correi si esaurisce facendo venir meno "l'allarme sociale". Nello specifico, l'accordo criminoso è fine a sé stesso, o meglio, alla realizzazione di uno o più reati che possono essere in continuazione tra loro.

**Nell'associazione per delinquere**, invece, tre o più soggetti si accordano per dar vita a un'entità stabile e duratura diretta alla commissione di una pluralità indeterminata di reati, e dopo la realizzazione di uno o più delitti attuativi del programma criminoso i membri del sodalizio restano uniti per proseguire con l'ulteriore attuazione del detto programma.

Il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. è definibile come "reato di pericolo", perché costituisce una minaccia per la collettività e per l'ordine pubblico. **Ne consegue che il reato è punibile per il solo fatto dell'accordo criminoso.**

L'accordo tra più soggetti per commettere uno o più reati è elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale, ma in quest'ultima ipotesi ad esso deve conseguire la concreta realizzazione del reato, quanto meno a livello di tentativo, secondo le previsioni dell'art. 115 c.p., comma 1 (*Accordo per commettere un reato. Istigazione*), il quale sancisce: "Salvo che la legge disponga altrimenti [c.p. 304, 305, 306, 322, 416, 548; c.p.m.p. 178, 212; c.p.m.g. 89], qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo. Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza [c.p. 202, 215, 229].

*Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato [c.p. 302, 322, 415, 548; c.p.m.p. 78, 98, 212; c.p.m.g. 70], se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.*

*Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza."*

<sup>3</sup> Cfr. Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., 16 aprile 2013, n. 19783.

### 1.3.3 Criteri di imputazione oggettiva

In base ai criteri di imputazione oggettiva, l'Ente risponde della responsabilità amministrativa se il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato ad esso, e nell'interesse o a vantaggio del medesimo Ente. Tale ultima condizione sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, e quest'ultimo aveva un interesse al compimento della condotta illecita, o ancora, per effetto del reato, ha conseguito un'effettiva utilità, non necessariamente di natura economica.

Di contro, l'Ente non risponde se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo del soggetto agente o di terzi.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente possono essere:

- a) **Apicali:** soggetti con potere di amministrazione, gestione e direzione dell'Ente. Rientrano in tale categoria gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, i direttori di divisione o di stabilimento, nonché tutti coloro che esercitano, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) **Sottoposti ad altrui direzione:** soggetti subordinati e/o sottoposti alla direzione, vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i dipendenti dell'Ente e tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente stesso, inclusi i collaboratori esterni.

I criteri di imputazione oggettiva dell'Ente si articolano in modo differenziato, a seconda che il reato sia commesso da un apicale o da un soggetto subordinato:

- se il reato è commesso da un **soggetto apicale**, in relazione alla "compenetrazione organica" tra questo e l'Ente, si presume che l'illecito sia riconducibile ad una politica dello stesso Ente, o almeno a carenze organizzative, per tale motivo è l'Ente che deve dimostrare la sua estraneità al fatto illecito, oppure che il modello organizzativo adottato è stato aggirato in modo fraudolento;
- se invece il reato è commesso da un **soggetto sottoposto ad altrui direzione**, la responsabilità amministrativa dell'Ente è riconducibile all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali. In tal caso si verifica un'inversione dell'onere della prova, ossia è il PM che deve dimostrare il verificarsi di tale inosservanza.

### 1.3.4 Criteri di imputazione soggettiva

I criteri di imputazione soggettiva dell'Ente attengono all'elemento "colpa", per essere ritenuto responsabile di un illecito amministrativo dipendente da reato, all'Ente deve essere ascritta una "colpa in organizzazione", ossia la sussistenza di carenze organizzative che hanno favorito o agevolato la commissione del reato.

In altri termini, l'Ente è imputabile per la responsabilità amministrativa perché non ha adottato o non ha efficacemente attuato standard di gestione e controllo idonei e adeguati alle sue modalità operative.

## 1.4 Le sanzioni

Nel Decreto 231, il "capitolo" delle sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato è piuttosto articolato, queste vi sono indicate nella Sez. II, dall'art. 9 all'art. 23. Ai fini del presente Modello si richiamano di seguito gli elementi più importanti.

Per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato l'art. 9, comma 1, del Decreto prevede le seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie**, cita l'art. 10 del Decreto 231, sono applicate sempre, e per le stesse vige il sistema delle "quote", che vanno dal minimo di cento al massimo di mille.

L'importo di una "quota" va dal minimo di € 258,23 al massimo di € 1.549,37; ne consegue che le sanzioni pecuniarie applicabili sono contenute nell'intervallo tra il minimo di € 25.823 ed il massimo di € 1.549.370. Il comma 2 dell'art. 11 del Decreto stabilisce che *«l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione»*.

Nell'art. 12 del Decreto sono comunque previsti taluni casi di riduzione della sanzione pecuniaria, che in ogni caso non può essere inferiore a € 10.329,14.

In ordine alle **sanzioni interdittive**, l'art. 9, comma 2, indica le seguenti:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrarre con la pubblica Gestione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per le sanzioni interdittive, l'art. 14 del Decreto sancisce quanto segue:

Comma 1: *«Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso»*.

Comma 2: *«Il divieto di contrattare con la pubblica Gestione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività»*.

Comma 3: *«Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente»*.

Comma 4: *«L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata»*.

Le sanzioni interdittive non sono applicate se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (art. 17, lett. a), b) e c) del Decreto 231):

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è adoperato efficacemente in tal senso;
- b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato con l'adozione e l'attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca<sup>4</sup>.

La **confisca del prezzo o del profitto del reato** è sempre disposta nei confronti dell'Ente con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Qualora non sia possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la medesima può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

---

<sup>4</sup> Riguardo la non applicabilità delle sanzioni interdittive al ricorrere di talune condizioni, vale segnalare che con la sentenza n. 42503 del 16 ottobre 2013 la Corte di Cassazione ha decretato che a seguito della commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.) le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente.

La **pubblicazione della sentenza di condanna** può essere disposta dal giudice quando nei confronti dell'Ente è applicata una sanzione interdittiva, con tale misura l'immagine pubblica dell'Ente può risultrarne gravemente danneggiata.

La pubblicazione è eseguita a spese dell'Ente ed a cura della cancelleria del giudice, su uno o più giornali, per estratto o per intero, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente medesimo ha la sede principale.

#### **1.4.1 Altri aspetti del regime sanzionatorio**

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231 sono **principali e non accessorie**, possono quindi formare oggetto di definizione concordata. Il regime sanzionatorio in materia di illeciti amministrativi dipendenti da reati contempla: le sanzioni pecuniarie, quelle interdittive, la confisca del profitto (anche per equivalente) e la pubblicazione della sentenza. Le prime tre categorie sono "sanzioni principali", perché applicabili autonomamente, mentre la pubblicazione della sentenza è "sanzione accessoria", ossia si affianca alle sanzioni di natura interdittiva, non condividendone comunque la natura, tant'è che nel Decreto 231 tale sanzione ha un'autonoma disciplina (art. 18 Decreto 231).

Le sanzioni pecuniarie sono applicate sempre, le sanzioni interdittive si applicano invece in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, ed in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 13, co. 1, del Decreto 231 il giudice ha l'obbligo e non la facoltà di disporre l'applicazione. Il comma 2 del detto articolo, inoltre, sancisce che la durata di tali sanzioni può variare dal minimo di tre mesi al massimo di due anni, e il comma 3 prescrive che non si applicano se l'autore del reato ha agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato alcun vantaggio oppure ne ha tratto un vantaggio minimo, o ancora se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Ad evidenza, le sanzioni interdittive, relativamente al tipo applicato, possono sia bloccare l'attività dell'Ente sia condizionarne l'operatività, limitando la sua capacità giuridica o sottraendogli risorse finanziarie.

Il principio di diritto in base al quale le sanzioni interdittive possono formare oggetto di definizione concordata (c.d. patteggiamento) è contenuto nella sentenza n. 45472/2016 della Corte di Cassazione, che al riguardo argomenta: «[...] il rapporto negoziale intercorso tra le parti, infatti, preclude al giudice di applicare una sanzione diversa da quella concordata, in quanto la modifica in peius del trattamento sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altera i termini dell'accordo e incide sul consenso prestato».<sup>5</sup>

Da evidenziare, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del Decreto 231, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

#### **1.5 Delitti tentati**

L'art. 26 del Decreto 231 prescrive che: *"Le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.*

*L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento."*

Pertanto, secondo il comma 2 del citato articolo, l'Ente non è soggetto a sanzioni quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

---

<sup>5</sup> Corte di Cassazione, Sez. III Pen., 08 giugno 2016, n. 45472.

In altri termini, la volontarietà dell'Ente di impedire possibili condotte illecite risiede nell'adozione ed attuazione di corrette procedure e/o protocolli all'interno di tutti i suoi processi. Procedure e/o protocolli finalizzati a definire e condizionare la correttezza dei comportamenti di coloro che compongono e collaborano con l'organizzazione del medesimo Ente, ovvero i soggetti interni ed esterni all'organizzazione.

Relativamente ai delitti tentati valgono le seguenti considerazioni: l'attuale sistema non prevede sanzioni penali solo per chi commette un reato (**reato consumato**), ma è specificamente previsto che è punito anche chi "tenta" di commettere un delitto (**delitto tentato**). Ossia, è **punito sia chi commette un reato sia chi tenta di commetterlo**.

Il reato è consumato quando è compiuta l'azione o quando l'evento si verifica. Vale a dire, in talune circostanze la sola azione od omissione è sufficiente alla consumazione del reato (es.: omissione di soccorso, art. 593 c.p.), mentre in altre è necessario il verificarsi dell'evento (es.: l'omicidio si perfeziona con il verificarsi dell'evento morte).

Il delitto tentato è disciplinato dall'art. 56 c.p., e secondo la norma il tentativo ricorre quando qualcuno compie **atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto**. Chi pone in essere un tentativo di delitto è punito, nella maggior parte dei casi, con la pena stabilita per il delitto stesso diminuita da un terzo a due terzi.

Nell'esempio dell'omicidio, se l'evento morte non si verifica il colpevole deve comunque rispondere di tentato omicidio, perché ha posto in essere uno o più atti idonei diretti in modo non equivoco ad uccidere una persona.

Riguardo alla sussistenza del tentativo di un delitto, la dottrina ha approfondito ed approfondisce tuttora il significato della locuzione "atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto": numerose sono le teorie che tentano di dare un significato universalmente applicabile a tale definizione.

Secondo quella più classica, e forse la più accreditata, il tentativo ricorre quando, oltre a non esserci consumazione del delitto, vi è la compresenza della idoneità degli atti (**atti idonei**) e della univocità degli atti (**atti non equivoci**) posti in essere dal reo.

## 1.6 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del Decreto 231, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati – rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti – commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p., in tema di applicabilità della legge italiana per i reati commessi all'estero;
- nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## 1.7 Accertamento dell'illecito

La responsabilità amministrativa da reato è accertata nell'ambito di un procedimento penale. L'art. 36 del Decreto 231 prevede che *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente. Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del Decreto 231 che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente a carico dell'ente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio

rappresentante legale che provvede a nominare il difensore, salvo che lo stesso rappresentante legale sia imputato per il medesimo reato da cui dipende l'illecito amministrativo. In tal caso, ente e rappresentante legale devono nominare due diversi difensori.

## **2. Linee Guida predisposte dalle Associazioni di categoria, *best practice* e altre Linee Guida**

L'art. 6, comma 3, del Decreto 231 prevede che *«I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati»*.

Nella predisposizione del modello organizzativo, la Società si è principalmente ispirata alle Linee Guida di Confindustria, aggiornate al marzo 2014, oltre che:

- alle *best practice* relative alle diverse aree di attività;
- alla Norma UNI ISO 31000:2010, in materia di *Risk Management* (Gestione del rischio).

Eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle suddette Linee Guida rispondono alla necessità di adeguare le misure organizzative e gestionali all'attività concretamente svolta dalla Società ed al contesto nel quale essa opera.

## **3. Estensione dei principi del Modello**

La Società predisporrà e manterrà:

- il Codice Etico e di comportamento;
- il Codice Disciplinare (Istruzioni Operative);
- la raccolta della documentazione che contiene e illustra le politiche adottate dalla stessa nell'ambito dell'attività svolta, non solo in relazione al Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001;
- la documentazione relativa agli adempimenti normativamente prescritti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, per quanto di riferimento rispetto all'attività svolta.

La Società, in modo diretto o attraverso altre idonee modalità, comunica a tutti i Destinatari, siano essi interni o esterni, l'adozione del Modello, eventualmente divulgando la Parte Generale del modello stesso o altri documenti che lo compongono.

## SEZIONE II

### LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA FUNZIONE

#### 1. La costruzione del Modello

##### 1.1 La funzione del Modello

L'Ente, nello svolgimento delle proprie attività, vuole affermare e diffondere una cultura basata:

- sulla **legalità**: nessun comportamento illecito, anche se adottato nell'interesse o a vantaggio della Società, può ritenersi in linea con la politica adottata dalla stessa;
- sul **controllo**, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento di dette finalità è concretizzato attraverso un articolato sistema di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che generano il Modello che la Società ha predisposto e adottato.

**Obiettivi** del Modello sono:

- sensibilizzare tutti coloro che collaborano a vario titolo con la Società (amministratori, dipendenti, collaboratori esterni, partner, fornitori, ecc.), richiedendo ad essi, nei limiti delle attività svolte nell'interesse della medesima, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio scopo sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza che comportino la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio di reato, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- garantire la propria integrità, adempiendo compiutamente agli obblighi previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività sociali;
- determinare la piena consapevolezza nel potenziale autore di un illecito che la commissione del medesimo è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli interessi della stessa, anche quando in apparenza potrebbe trarne un vantaggio.

##### 1.2 Composizione del Modello

Per la sua stessa essenza, il Modello non è individuabile in un unico documento ma è composto da un'articolata serie di documenti la cui complementarità è finalizzata a rendere "adottato ed efficacemente attuato" lo stesso. Il Modello è idealmente identificabile in due distinte parti:

(i) la **Parte Generale**, composta da:

- a. Codice Etico;
- b. la presente Parte Generale;
- c. Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

(ii) la **Parte Speciale**, che integrando i contenuti della Parte Generale si compone di:

- a. Parte Speciale - Analisi dei rischi di reato (**Allegato 1 al presente documento**);
- b. Documentazione adempimenti per la sicurezza;
- c. Adempimenti in materia ambientale, per le parti di specifico interesse;
- d. Regolamenti interni e Procedure operative;

- e. Codice disciplinare;
- f. Dossier Governance per la raccolta delle comunicazioni - sia interne sia esterne - riguardanti la diffusione del Modello, l'attività di formazione del personale effettuata, gli aggiornamenti apportati al Modello nel corso del tempo;
- g. Libro delle adunanze dell'OdV, per la raccolta della documentazione riguardante l'attività di vigilanza svolta dal medesimo.

### **1.3 Rapporto tra Modello e Codice Etico**

La Società adotterà un Codice Etico, quale espressione della decisa volontà di agire secondo canoni di eticità, correttezza e trasparenza, ponendosi come obiettivo primario il soddisfacimento delle necessità e delle aspettative degli stakeholder: amministratori, dipendenti, collaboratori, soci, clienti/committenti, partner, fornitori, collettività, P.A., e quanti assumeranno tale veste nel corso di svolgimento della vita sociale.

Il Codice Etico ha lo scopo di:

- a) favorire e promuovere un elevato standard di professionalità sia internamente sia nell'ambito dei rapporti intrattenuti con gli stakeholder;
- b) prevenire e contrastare i comportamenti difforni rispetto agli interessi della Società o devianti rispetto alla legge, nonché in contrasto con i valori cui la stessa s'ispira e che intende mantenere e promuovere.

Il Codice Etico è indirizzato ai componenti degli organi sociali, ai dipendenti di ogni ordine e grado, a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con la Società oppure operano per essa.

Il Codice Etico va considerato parte imprescindibile del Modello, contiene le norme di comportamento adottate dalla Società finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale, e costituisce elemento base del sistema dei controlli interni.

## **2. Organismo di Vigilanza**

### **2.1 Funzioni e poteri**

L'Organismo di Vigilanza (OdV) dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società; poteri che devono essere esercitati per svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste dal presente Modello e dalle norme di attuazione del medesimo, al fine di assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso Modello, secondo quanto è stabilito dall'art. 6 del Decreto, nonché del Codice Etico da adottare.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non si surroga o sostituisce alle funzioni di controllo istituzionalmente attribuite agli organi della medesima Società.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo sull'efficace attuazione del Modello, i seguenti compiti:

- disciplinare il proprio funzionamento con l'introduzione di un regolamento delle pertinenti attività, che deve prevedere: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali. Il regolamento è redatto e approvato dallo stesso Organismo di Vigilanza ed è sottoposto al Consiglio di Amministrazione per presa d'atto, che comunque può richiedere eventuali modifiche a condizione che queste non siano destinate ad influenzare l'attività di vigilanza che l'Organismo deve svolgere;
- vigilare sul funzionamento del Modello, con riferimento alla sua costante adeguatezza relativamente alle prescrizioni di cui al Decreto, evidenziandone la corretta applicazione;
- accertare il rispetto del Modello, delle regole di comportamento contenute nel Codice Etico, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previste, rilevando gli eventuali comportamenti difforni

che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni, procedendo secondo quanto disposto nel Modello;

- svolgere periodica attività di *audit* e di controllo, di carattere continuativo e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici per verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello.

Nello svolgimento di tale attività, l'OdV può:

- a) accedere liberamente presso qualsiasi ufficio e unità organizzativa della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto, da tutto il personale dipendente e dirigente. Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego di accesso agli atti, l'Organismo redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione;
  - b) richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, inerenti alle attività identificate come sensibili al rischio, agli amministratori, agli organi di controllo, ai collaboratori, ai consulenti ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello.
- sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, inclusa l'identificazione, la mappatura e la classificazione delle attività sensibili, formulando al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
  - curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza con le unità organizzative e verso gli organi sociali;
  - promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei contenuti del Decreto, degli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali, nonché iniziative per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza del Modello, prevedendo altresì dei controlli sulla frequenza;
  - verificare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
  - assicurare la conoscenza delle condotte che devono essere segnalate e delle modalità di effettuazione delle segnalazioni. A tal fine, per maggiore chiarezza, l'OdV predispone un elenco di fatti e condotte che, in ogni caso, vanno ad esso riferite;
  - fornire a tutti i dipendenti e ai componenti degli organi sociali chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello e alla corretta interpretazione/applicazione del Modello, degli standard di controllo, delle relative procedure di attuazione e del Codice Etico;
  - formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati, con assoluta indipendenza. Tale previsione di spesa, che dovrà garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. L'Organismo può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva;
  - segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società e proporre le eventuali sanzioni;
  - verificare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV può avvalersi del supporto di unità organizzative e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo. In generale, l'OdV si coordina con le unità organizzative interessate per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione previsti dal Modello sono conservati dalla Società in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

## 2.2 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito agli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della migliore efficacia ed effettività del Modello. Nonché delle violazioni del Codice Etico.

Tutti i Destinatari del Modello comunicano all'OdV ogni notizia e/o informazione utile ad agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

In particolare:

- i **Responsabili delle unità organizzative** che operano nell'ambito di attività sensibili devono trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:
    - a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo svolta dai medesimi, anche su richiesta dello stesso OdV (es.: report riepilogativi dell'attività svolta, note, promemoria, ecc.), in attuazione del Modello e delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza;
    - b) eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili. Tali Responsabili, inoltre, qualora riscontrino aree di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione degli standard di controllo definiti nel Modello, redigono e trasmettono tempestivamente all'OdV una relazione scritta avente come contenuto minimo:
      1. una descrizione sullo stato di attuazione degli standard di controllo sulle attività a rischio di propria competenza;
      2. una descrizione delle attività di verifica effettuate in ordine all'attuazione dei protocolli di prevenzione e/o delle azioni di miglioramento dell'efficacia dagli stessi intraprese;
      3. l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modifiche ai protocolli di prevenzione e alle relative procedure di attuazione;
- Garbagnate Salute non ha personale dipendente, la sua operatività si sviluppa attraverso la *partnership* contrattuale con l'Affidatario GSG Scarl per quanto riguarda l'esecuzione dei Servizi no core previsti dalla Convenzione, e con Pessina Gestioni Srl per quanto attiene agli adempimenti burocratico-amministrativi, come meglio descritti nella "Presentazione della Società" di questo documento. In tal senso, possono considerarsi "Responsabili delle unità organizzative" le figure dalle medesime deputate a gestire entrambe le operatività.
- le **Funzioni** individuate in accordo con le rispettive attribuzioni organizzative devono comunicare all'OdV, con la necessaria tempestività e tramite nota scritta da inviare all'indirizzo del medesimo, ogni informazione riguardante:
    - a) l'emissione e/o aggiornamento dei documenti organizzativi;
    - b) gli avvicendamenti nella responsabilità delle unità organizzative interessate dalle attività a rischio e l'eventuale aggiornamento del sistema delle deleghe e procure aziendali;
    - c) i rapporti predisposti dalle unità organizzative/organi di controllo nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle prescrizioni del Decreto o delle previsioni del Modello e del Codice Etico;
    - d) i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
    - e) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto e che possano coinvolgere la Società;

- f) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
  - g) i rapporti preparati dai responsabili di altre unità organizzative nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e alle previsioni del Modello;
  - h) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- tutti i dipendenti, collaboratori ed i componenti degli organi sociali della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione di reati o il ragionevole pericolo di commissione di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico e di quello Disciplinare, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza. Le segnalazioni devono essere circostanziate e basarsi su elementi di fatto precisi e concordanti;
  - partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni e gli altri destinatari del Modello esterni alla Società sono tenuti a una informativa immediata direttamente all'OdV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della stessa una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello o del Codice Etico e di quello Disciplinare.  
In proposito, valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:
    - l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necessario attivarsi;
    - le determinazioni in ordine all'esito dell'accertamento devono essere motivate per iscritto.

La trasmissione di informazioni all'Organismo di Vigilanza di Garbagnate Salute da parte dei Responsabili delle Unità Organizzative, dei loro dipendenti o collaboratori esterni, al pari della collaborazione assicurata per dare evidenza dell'applicazione del sistema disciplinare, non comporta ingerenza di Garbagnate Salute nell'ambito decisionale e operativo dell'Affidatario/Gestore, ma mera attuazione degli adempimenti del proprio Modello Organizzativo, laddove si prescrive la necessità di esercitare un controllo esterno sul Gestore senza ingerirsi nella sua autonomia e responsabilità organizzativa, bensì solo allo scopo di prevenire la commissione di illeciti nell'ambito delle attività di cui il Concessionario Garbagnate Salute deve rispondere alla Concedente Azienda Sanitaria.

### **2.3 Disciplina delle segnalazioni**

L'esercizio della facoltà e/o il dovere di informazione e segnalazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e in quello Disciplinare rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro o d'opera, sia dipendente sia autonomo. **L'esercizio della facoltà e/o del dovere dell'obbligo di informazione e di segnalazione all'Organo amministrativo e/o all'OdV da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari o all'attuazione nei suoi confronti di atti di ritorsione di qualsiasi genere.**

Al fine di consentire ad apicali, "sottoposti" ed altri soggetti interessati di inoltrare, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o irregolarità, basate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, del Codice etico e di quello disciplinare, di cui siano venuti a conoscenza in relazione alle funzioni svolte, è istituita la casella di posta elettronica [da definire] per comunicare in modo diretto e riservato con l'OdV. Al riguardo, la Società provvede a divulgare in modo

adeguato le modalità di contatto diretto con l'OdV, l'accesso alla detta casella di posta elettronica è di esclusiva pertinenza dello stesso OdV.

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 179/2017 la Società adotta una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni che, oltre al sopraccitato canale, prevede un canale di comunicazione alternativo e diretto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione o con altro soggetto a tal fine preposto, all'indirizzo **[da definire]**

**In particolare, sono adottate misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo di Vigilanza e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure al soggetto preposto, informazioni utili alla salvaguardia dell'integrità dell'Ente, finalizzate ad identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal Modello, dalle procedure stabilite per la sua efficace attuazione e dalle procedure previste dal sistema dei controlli interni, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del medesimo Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.**

Eventuali segnalazioni anonime possono essere prese in considerazione e trattate dall'Organismo di Vigilanza nei casi in cui vengano rappresentate in forma dettagliata circostanze rilevanti e tali da imporre prudenzialmente un riscontro circa la loro fondatezza.

**È vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, nei confronti di coloro che effettuino in buona fede segnalazioni all'OdV o al Presidente del Consiglio di Amministrazione od altro soggetto preposto. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.**

L'eventuale adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti di chi effettua le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

**Sono nulli:** il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2013 c.c. (*Mansioni del lavoratore*), nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

In caso di controversie connesse all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa che abbia effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla segnalazione, è onere del Legale Rappresentante dimostrare che si tratta di misure fondate su motivazioni estranee alla segnalazione stessa.

Tutte le segnalazioni sono registrate e conservate a cura dell'OdV o del Legale Rappresentante.

#### **2.4 Informativa dall'Organismo di Vigilanza**

In relazione alle funzioni svolte, ai compiti assegnati ed alle attività poste in essere, l'Organismo di Vigilanza riferisce:

- alla chiusura di ogni semestre, e con apposita relazione, al Consiglio di Amministrazione;
- in via continuativa, ed ogni qualvolta si renda necessario, al Presidente del CdA o ad altro soggetto specificamente preposto;
- relativamente alla reciproca informativa con il Collegio sindacale, sono fissati periodici incontri nel corso dei quali avviene lo scambio delle informazioni circa le rispettive attività svolte.

Alla chiusura di ogni anno o entro il giorno 15 del mese di gennaio l'OdV presenta al CdA il Piano delle attività previste per l'anno successivo.

#### **2.5 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza**

Nello specifico Regolamento di funzionamento adottato sono indicati i requisiti di competenza, esperienza ed onorabilità richiesti per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza.

## SEZIONE III

### LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

#### 1. Piano di formazione e comunicazione

Allo scopo di dare efficace attuazione al Modello, la Società ne assicura la corretta divulgazione di contenuti e principi all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

Obiettivo della Società è comunicare i contenuti e i principi del Modello anche ai soggetti che, pur non rivestendo una formale qualifica, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della stessa in forza di rapporti contrattuali.

Sono **Destinatari** del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di gestione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 del Decreto), ma anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo sociale e degli obiettivi della Società. Fra i **Destinatari** del Modello sono quindi annoverati: i componenti degli organi sociali; i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza; i dipendenti, i collaboratori; i consulenti esterni; i partner commerciali (l'Affidatario e le imprese Subaffidatarie nonché i loro dipendenti e collaboratori limitatamente alle prestazioni svolte nell'ambito dell'affidamento da parte di Garbagnate Salute). I Destinatari sono, quindi, sia i soggetti apicali dell'Affidatario che coloro che sono sottoposti alla sua direzione o vigilanza in forza di vincoli contrattuali.

Con l'adozione del presente Modello, la Società intende:

- determinare in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività "sensibili" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di specifiche sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti - anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio - sono comunque contrari ai principi etici cui la stessa intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei Destinatari cui è rivolta. In ogni caso, questa è improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che derivano dai rapporti giuridici instaurati con la Società, siano questi di natura meramente lavorativa o di altro genere.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere:

- le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello stesso;
- interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del Decreto 231 e s.m.i., sugli impatti della normativa sull'attività della Società e sulle norme comportamentali.

L'attività formativa/informativa in ordine ai contenuti del Modello, del Codice etico e del Codice disciplinare ha carattere continuativo.

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza di Garbagnate Salute, ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti ed ai partner commerciali si rende disponibile copia cartacea del Modello o parti di esso, in relazione a specifiche funzioni e mansioni attribuiti. Ai nuovi dipendenti/collaboratori ed ai nuovi componenti degli organi sociali sarà consegnata copia cartacea del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza del Modello stesso.

## SEZIONE IV

### SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONI

#### 1. Principi generali del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare «idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare - che per quanto riguarda i soggetti interni all'organizzazione è declinato oltre che nel Codice etico anche in uno specifico Codice disciplinare - costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Per un'efficace gestione del sistema sanzionatorio, il Codice Disciplinare riepiloga, in capo alle diverse categorie di Destinatari, obblighi, doveri e divieti, definendo, in base alle funzioni ed alle responsabilità affidate, le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni.

Nel Codice Disciplinare della Società sono valutati con la necessaria attenzione i possibili illeciti disciplinari dei Partner commerciali, affidatari dei vari servizi sulla cui corretta esecuzione il concessionario Garbagnate Salute è garante verso il Concedente e può essere chiamato a rispondere dagli utenti.

Le sanzioni saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e/o dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Le sanzioni per violazioni alle disposizioni contenute nel Modello sono da intendersi applicabili anche in caso di violazione alle disposizioni contenute nel Codice etico e nel Codice disciplinare.

Il sistema disciplinare definito, per gli scopi del presente Modello, è parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal dipendente o dal collaboratore esterno.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, formula una proposta in merito ai provvedimenti da adottare e comunica la propria valutazione agli organi aziendali competenti in base al sistema disciplinare, che si pronunceranno riguardo all'eventuale adozione e/o modifica delle misure proposte dall'Organismo di Vigilanza, attivando le funzioni aziendali/unità organizzative di volta in volta competenti in ordine all'effettiva applicazione delle misure.

#### 1.1 Ipotesi di violazioni del Modello

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune ipotesi di violazioni del Modello, specificando che sono da considerarsi violazioni anche le condotte omissive:

- porre in essere azioni o tenere comportamenti difformi o in contrasto alle prescrizioni del Modello, alle norme in esso richiamate, nonché alle Istruzioni Operative impartite;
- porre in essere azioni o tenere comportamenti non conformi o contrari ai principi contenuti nel Codice etico e nel Codice disciplinare della Società;
- in generale, porre in essere azioni o tenere comportamenti in contrasto con le leggi e i regolamenti vigenti;
- omettere azioni o comportamenti prescritti dal Modello, dal Codice etico, dal Codice disciplinare adottati, e dalle Istruzioni Operative impartite;
- tollerare prassi lavorative che comportano rischi di reato per la salute e sicurezza dei lavoratori, degli utenti dei servizi, per l'ambiente o verso la pubblica amministrazione.

#### 2. Articolazione delle sanzioni

In generale, un sistema sanzionatorio, per essere efficace, deve articolare le sanzioni graduandole in base alla gravità dei comportamenti da perseguire; nello specifico delle sanzioni da applicare in conseguenza delle violazioni del Modello e/o del Codice etico, è anche necessario discriminare i soggetti protagonisti di tali violazioni. Si indicano di seguito le misure sanzionatorie articolate per soggetti.

### **2.1 Misure nei confronti dei dipendenti (qualora presenti)**

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle regole di condotta contenute nel Modello, nel Codice etico, nel Codice disciplinare e nelle Istruzioni Operative sono da intendersi illeciti disciplinari.

Tali regole comportamentali sono formalmente dichiarate vincolanti per tutti i lavoratori (compresi i dirigenti) e la loro violazione comporta l'irrogazione di sanzioni graduate in base alla gravità della violazione stessa, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) e/o di eventuali normative speciali applicabili.

In relazione alla tipologia delle sanzioni si fa specifico riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio in essere, ovvero alle previsioni di cui al CCNL applicabile alla Società, nonché a quelle del Regolamento disciplinare opportunamente pubblicizzato in ambito aziendale.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità. Il sistema disciplinare è costantemente monitorato dal Presidente del CdA con l'ausilio dell'OdV.

### **2.2 Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello, del Codice etico e di quello disciplinare da parte di Amministratori della Società, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme ed il Presidente del Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa nonché dallo Statuto Sociale.

Nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio a giudizio di un Amministratore, presunto autore del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del CdA procederà alla convocazione dell'Assemblea per deliberare in merito all'eventuale revoca del mandato.

Per le misure di dettaglio si rinvia al Codice Disciplinare.

### **2.3 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner**

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni o da Partner che violi o sia in contrasto con i principi e le linee di condotta indicate dal Modello, dal Codice etico e da quello disciplinare, e tale da costituire rischio di commissione di reato sanzionabile ai sensi del Decreto 231, potrà determinare, mediante l'attivazione di opportune clausole, la sospensione del rapporto contrattuale e delle attività conseguenti, nonché l'applicazione di eventuali penali conseguenti alla sospensione dell'attività, fino a giungere alla risoluzione del contratto e fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivi un danno concreto alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure (pecuniarie e/o interdittive) previste dal Decreto.

La Società ha definito un apposito Capitolato per regolare nel dettaglio le obbligazioni dei Partner commerciali (Esecutori) in tema di sicurezza dei lavoratori e degli utenti, di corretta gestione degli adempimenti ambientali, di regolarità degli adempimenti contrattuali verso il Concedente ovvero retributivi, contributivi, contrattuali e assicurativi verso il Personale, includendo uno specifico apparato sanzionatorio graduato sulla gravità delle eventuali violazioni od omissioni.

Per le misure di dettaglio si rinvia al Codice Disciplinare ed al Capitolato speciale.

### **2.4 Tutela dei segnalanti**

Il sistema disciplinare è attivato nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi o discriminatori, sia diretti che indiretti, verso chi effettua in buona fede segnalazioni all'OdV o al Presidente del CdA, per motivi connessi in modo diretto o indiretto alla segnalazione stessa.

È sanzionato chiunque viola le misure poste a tutela del segnalante, nonché chi con dolo o colpa grave effettua segnalazioni che si rivelano infondate.

Al riguardo, si rimanda a quanto indicato nel par. 2.3, Sez. II del presente documento.

## SEZIONE V

### IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

#### 1. Principi generali di controllo interno

Del “controllo interno” sono riscontrabili diverse definizioni, tutte orientate a evidenziare che il controllo interno configura un’attività di prevenzione, di monitoraggio e di valutazione dei rischi con il fine di sensibilizzare gli organi di governance sull’opportunità di evitare eventi dannosi, come il rischio di perdite, di incuria, di frode patrimoniale, di false comunicazioni sociali, ecc.

Secondo la definizione maggiormente condivisibile, il controllo interno si configura come sistema rappresentato da un complesso di elementi e di organi e/o soggetti diversi (es.: Consiglio di Amministrazione, management ed altri soggetti della struttura aziendale) coordinati per lo svolgimento di un processo, che si prefigge di fornire una ragionevole sicurezza sul conseguimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza delle attività operative;
- salvaguardia del patrimonio aziendale;
- attendibilità delle informazioni di bilancio (*reporting* economico/finanziario);
- conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

#### 2. Obiettivi del sistema dei controlli interni


I sopra elencati obiettivi sono di carattere generale e riferibili all’insieme dei processi di controllo, per evitare inutili e costose duplicazioni è necessario che gli stessi siano declinati in obiettivi particolari, anche al fine di meglio orientare l’azione di controllo. In tal senso, si elencano di seguito gli obiettivi particolari collegati a quelli generali, ferme restando le interconnessioni che caratterizzano questi ultimi:

- **Efficacia ed efficienza delle attività operative:**
  - b) razionalizzazione dei tempi di attesa delle diverse operazioni gestionali;
  - c) minimizzazione dei costi in relazione alle attività che non creano valore aggiunto e agli sprechi;
  - d) massimizzazione della qualità e delle attività a valore aggiunto;
  - e) attenta, adeguata e idonea gestione dei rischi.
- **Salvaguardia del patrimonio aziendale:**
  - a) analisi dei rischi di natura patrimoniale connessi ad operazioni, lecite o illecite, rilevanti per il mantenimento dell’integrità del patrimonio, per esempio: scelte di indebitamento nei confronti di banche o di terzi a titolo di credito, scelte in merito al pagamento ai soci di dividendi, malversazioni, possibili frodi per appropriazione indebita, ecc.;
  - b) previsione di un grado di rischiosità tale da non pregiudicare l’autonomia e la durabilità della Società.
- **Attendibilità delle informazioni di bilancio:**
  - a) capacità di produrre informazioni precise che riflettano l’effettiva realtà delle operazioni compiute;
  - b) accertamento della presenza di un sistema informativo basato su informazioni, quantitative e qualitative, complete in relazione ai fabbisogni espressi; accurate (esattezza dei calcoli e delle registrazioni); adeguatamente classificate e tempificate (modalità di rappresentazione delle misure e definizione degli intervalli temporali di osservazione dei fenomeni); correttamente imputate (esattezza dei calcoli per l’inserimento dei valori in contabilità); conformi alle norme (rispetto di principi contabili e normativa specifica); fondate su corretti processi di rilevazione contabile.

- **Conformità alle leggi e ai regolamenti:** in ordine alle decisioni assunte ed alle azioni poste in essere, il controllo assolve alla funzione di garanzia del rispetto di norme giuridiche e fiscali, di principi e raccomandazioni, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente, di deontologia professionale, di eventuali codici di disciplina applicabili alla Società, di regole e di procedure.

### 3. Sistemi di gestione adottati e politiche attuate

L'operatività di Garbagnate Salute è articolata come segue:




Il sistema dei controlli adottato dalla Società è prioritariamente indirizzato a verificare che l'operato dell'Affidatario sia costantemente conforme ai contenuti della Concessione, relativamente ad erogazione/esecuzione dei Servizi no core e dei Servizi a tariffa. Tanto più che, ai sensi dell'art. 26.2 (*Modalità di prestazione dei Servizi e subappalto*) della Convenzione, i Servizi no core sono di **pubblica utilità**, pertanto eventuali inadempimenti nella loro erogazione o interruzioni possono comportare gravi conseguenze, e non solo economiche, per Garbagnate Salute. In tal senso, è da sottolineare che possibili "mancanze" da parte dell'Affidatario potrebbero riverberare i loro negativi effetti direttamente sulla Società, c.d. risalita della responsabilità, fatti salvi ovviamente eventuali richieste di risarcimento danni. A sua volta GSG Scarl (Affidatario) è obbligata ad accertare nel continuo che l'operato dei suoi subappaltatori sia costantemente conforme agli impegni assunti e alle norme poste a presidio delle attività effettuate, ma soprattutto che non si verifichino discontinuità nella erogazione/esecuzione dei diversi Servizi subappaltati. Con cadenza trimestrale, GSG fornisce a Garbagnate Salute un report illustrativo dello stato di erogazione/esecuzione dei servizi e delle eventuali problematiche riscontrate.

Inoltre, per quanto riguarda lo svolgimento degli adempimenti burocratico-amministrativi, la Società si è affidata a Pessina Gestioni Srl (Gestore) sulla quale è tenuta a verificare costantemente che il suo operato sia conforme alle norme che disciplinano le diverse attività affidate. Anche per tale gestore eventuali sue "mancanze" potrebbero riverberare i loro negativi effetti direttamente su Garbagnate Salute.

## SEZIONE VI

### ASSETTO DI GOVERNANCE

#### 1. Assetto di Governance



Lo Statuto sociale indica le regole per l'assetto di governance adottabile dalla Società. Relativamente ai meccanismi di funzionamento del sistema dei controlli interni ed alla sua articolazione, soprattutto con riferimento alla possibile esposizione dell'Ente ai rischi di reato, è necessario identificare le modalità di esercizio dei poteri attribuiti agli organi sociali. A tal fine, si riporta di seguito una sintetica descrizione dei poteri, dei compiti e delle funzioni che i detti organi devono/possono esercitare e svolgere.

#### **Assemblea dei soci**

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dagli artt. 2364 e 2365 c.c. e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Può essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, e deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine che può essere dilazionato al maggiore di 180 giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma, c.c..

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, lettera consegnata a mano, telefax, posta elettronica), e pervenuto ai destinatari al domicilio risultante dai libri sociali.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e vi presenzino la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo; in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo videoconferenza e teleconferenza) a cura della Società, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: (i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto

verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (iv) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le dette condizioni, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Nell'ipotesi che non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata in data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere sospesa dal presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona eletta con il voto della maggioranza dagli intervenuti.

L'assemblea ordinaria sia di prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; mentre sarà validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti con riferimento all'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale presente in assemblea, fermo restando quanto previsto all'art. 2369, comma 5, del c.c.

### **Consiglio di Amministrazione (CdA)**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri; con l'assenso dei presenti è consentita la partecipazione, senza potere di voto, di consulenti.

Gli amministratori possono anche essere non soci e sono sempre rieleggibili, durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ad essi si applica l'art. 2390 c.c. (Divieto di concorrenza).

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio si applica il disposto dell'art. 2386 c.c. (Sostituzione degli amministratori).

L'assemblea ordinaria può revocare in ogni tempo gli amministratori, anche se nominati all'atto costitutivo e anche in assenza di giusta causa. L'amministratore revocato non ha diritto al risarcimento dei danni anche se la revoca è avvenuta senza giusta causa, in quanto l'assunzione dell'incarico di amministratore comporta, in conformità allo Statuto, rinuncia al suddetto diritto al risarcimento.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea. Al Presidente del CdA spettano in ogni caso i poteri ed i compiti previsti dall'art. 2381, comma 1, del c.c.

Il CdA nomina un segretario, anche al di fuori dei suoi membri, su proposta del Presidente.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in audio/videoconferenza, con le stesse modalità previste per le Assemblee. Le riunioni del CdA sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano di età, alle medesime è ammessa la presenza di consulenti e/o ospiti dei consiglieri del CdA, salvo motivato diniego degli altri consiglieri.

Al CdA spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c. può delegare parte delle proprie attribuzioni singolarmente a uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti, nonché per il comitato esecutivo, le modalità di riunione, funzionamento, costituzione e deliberazione.

Sono riservate in via esclusiva al CdA in composizione collegiale le deliberazioni per la stipula di finanziamenti bancari a medio e lungo termine a favore della Società.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati (se nominati), in via tra loro congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalle deliberazioni di nomina.

#### **Collegio sindacale, Controllo contabile e Bilancio**

Il controllo sull'amministrazione della Società è affidato ad un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti. L'assemblea che elegge il collegio sindacale, ne nomina il presidente.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio. All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti (controllo contabile) è affidata a una Società di Revisione.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. A chiusura dell'esercizio l'Organo amministrativo provvede alla redazione del relativo progetto di bilancio ed alle conseguenti formalità previste dalla legge.


Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Si applica l'art. 2433 c.c. (Distribuzione degli utili ai soci). L'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore delle riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero rinviare la distribuzione degli utili, in tutto o in parte, all'esercizio successivo.

## Sezione VII

### Aree operative, attività sensibili, processi attuati e funzioni coinvolte, mappatura rischi di reati

#### 1. Aree operative, attività sensibili, processi attuati e funzioni coinvolte, fattori di rischio

Come evidenziato nella "Presentazione della Società e articolazione delle attività", allo stato, Garbagnate Salute non ha personale diretto alle sue dipendenze, la sua operatività si sviluppa secondo il sottostante schema, in base al quale è possibile identificare i meccanismi che presidiano i processi gestionali, attuati in massima parte sia mediante il Contratto di Affidamento per quanto attiene alla gestione della Concessione, sia con la formula "in service" relativamente agli adempimenti burocratico-amministrativi. Ne consegue che la potenziale esposizione della Società ai rischi di reati 231, oltre che nelle eventuali condotte illecite dei propri Apicali per le attività di stretta pertinenza, risiede anche nelle possibili condotte illecite poste in essere, rispettivamente, dall'Affidatario dei Servizi no core e commerciali e dal Prestatore/Gestore dei servizi amministrativi, secondo il criterio della c.d. "risalita della responsabilità". In tal senso, la Società ha un ruolo di "alta vigilanza" nei confronti dell'operato dell'Affidatario e del Prestatore/Gestore dei servizi amministrativi, al fine di evitare e contrastare il rischio che le conseguenze di eventuali condotte illecite di tali soggetti possano ricadere sulla medesima.



Dallo schema è possibile identificare le aree operative impegnate nell'attuazione dei processi gestionali, all'interno dei quali sono posti in essere le diverse attività individuate come "sensibili". Un'attività è da considerare "sensibile" in base ai possibili "fattori di rischio" che comporta.

Le aree operative, associate per affinità gestionali, sono: 1) Governance (Gestione della Società e della Convenzione); 2) Gestione del Contratto di Affidamento (Apicali, Affidatario e suoi Subappaltatori); 3) Gestione servizi amministrativi (Apicali, Prestatore e suoi Collaboratori).

Il prospetto che segue espone quanto sopra detto.

**Area operativa: Governance (Apicali)**

Processi attuati e Funzioni coinvolte	Attività sensibili	Fattori di rischio
<p><b>Rendicontazione e gestione dei rapporti con l’A.O. (validazione SAS; autorizzazioni; proroghe; attività ordinarie, straordinarie, extra, ecc.).</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- Presidente;</li> <li>- Consigliere delegato (se previsto);</li> <li>- Datore di lavoro (eventuale).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione operativa della Concessione (conformità ai capitolati, rendicontazione servizi).</li> <li>▪ Gestione operativa della Concessione in merito a proroghe per lo svolgimento delle attività.</li> <li>▪ Gestione rapporti commerciali con la Concedente per l’erogazione dei servizi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nell’erogazione dei servizi, fornire beni o utilizzare sostanze non conformi alle norme in materia di salute e igiene ed ai capitolati prestazionali (es.: utilizzo e distribuzione di sostanze alimentari non genuine o adulterate).</li> <li>▪ Indebiti riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità per la validazione del rendiconto di servizi non coincidenti al reale stato di avanzamento dei lavori, per favorire la Società nel ricevimento di corrispettivi non dovuti o anticipare corrispettivi futuri.</li> <li>▪ Induzione in errore di funzionari pubblici o incaricati di pubblici servizi, mediante la predisposizione di documenti falsi o non genuini, alla validazione del rendiconto di servizi non corrispondenti al reale stato di avanzamento dei lavori, per favorire la Società nel ricevimento di corrispettivi non dovuti o anticipare corrispettivi futuri.</li> <li>▪ Rapporti impropri con il Concedente o con suoi rappresentanti per conseguire la mancata applicazione di penali, anche a seguito di proroghe allo svolgimento delle attività, attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità, ovvero inducendo in errore mediante la predisposizione di documenti falsi o non genuini.</li> <li>▪ Indebiti riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a pubblici funzionari per: a) l’integrazione dei servizi oggetto della Concessione; b) la modifica delle relative condizioni; c) l’esclusione di penali al fine di beneficiare la Società.</li> </ul>
<p><b>Affidamento a soci o a soggetti terzi di lavori e/o servizi previsti dalla Concessione.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- Presidente;</li> <li>- Consigliere delegato (se previsto);</li> <li>- Datore di lavoro (eventuale).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scelta dei fornitori.</li> <li>• Definizione contratto/prezzi.</li> <li>• Gestione operativa del Contratto (conformità ai capitolati; rendicontazioni servizi, rapporti con Concedente, ecc.).</li> <li>• Contabilizzazione e pagamenti relativi alla Concessione e/o al Contratto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezione del fornitore su “pressione” dell’Ente Pubblico per conseguire indebiti favori o vantaggi economici. Attività strumentale anche alla realizzazione di reati contro la P.A. (es.: corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, frode nelle pubbliche forniture). Il processo di selezione dei fornitori potrebbe favorire l’assegnazione di lavori/servizi a uno di essi, al fine di consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte attraverso la fatturazione dei medesimi a prezzi superiori a quelli di mercato, o anche mediante l’esecuzione di lavori o l’erogazione di servizi secondo standard qualitativi e quantitativi inferiori rispetto a quanto contrattualmente previsto al fine di lucrare la differenza tra costi sostenuti e corrispettivi percepiti.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezione del fornitore in forza di atti di corruzione fra privati.</li> <li>▪ Gestione impropria di attività affidate a soci o a terzi che potrebbe favorire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione dei reati, attraverso: 1) la definizione di un prezzo superiore al valore di mercato del bene/servizio erogato; 2) la validazione di documenti attestanti l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato nella disponibilità dell'Azienda; 3) la contabilizzazione di un debito o l'erogazione di un pagamento in assenza della relativa contropartita (bene o servizio); 4) l'esecuzione di lavori o l'erogazione di servizi secondo standard qualitativi e quantitativi inferiori rispetto a quanto contrattualmente previsto al fine di lucrare la differenza tra costi sostenuti e corrispettivi percepiti.</li> <li>▪ Esecuzione in malafede del contratto da parte dell'Affidataria o dei Subappaltatori, nel caso in cui si concretizzino consapevolmente ovvero si occultino dolosamente significativi inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali del Concedente.</li> </ul>
<p><b>Rapporti con Enti Pubblici per la richiesta di erogazione contributi e/o la revisione della Concessione.</b></p> <p><b>Rapporti con soggetti pubblici per ottenere autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- Presidente;</li> <li>- Consigliere delegato (se previsto).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio: a) per richieste di contributi, finanziamenti, erogazioni diverse; b) per il controllo del corretto utilizzo di contributi, finanziamenti, erogazioni, ecc.; c) per il rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni.</li> <li>• Gestione di contributi, finanziamenti o sovvenzioni ricevuti dallo Stato o da altro Ente Pubblico.</li> <li>• Predisposizione e trasmissione della documentazione per ottenere autorizzazioni, licenze e/o concessioni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falsificazione o alterazione di dichiarazioni e/o documenti, ovvero omissione di informazioni dovute, per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee oppure al fine di ottenere il riequilibrio economico finanziario.</li> <li>▪ Utilizzo improprio di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni ricevute: mancata destinazione degli stessi alle finalità per le quali erano stati erogati.</li> <li>▪ Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio per omettere la rilevazione di inadempimenti o l'irrogazione di sanzioni.</li> <li>▪ Riconoscimento di denaro o altra utilità a funzionari pubblici o incaricati di pubblici servizi in cambio della concessione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni (o loro rinnovo), pur in assenza dei requisiti richiesti.</li> <li>▪ Induzione in errore della P. A. mediante produzione di documenti non veritieri o non genuini, ovvero omessa comunicazione di informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente autorizzazioni, licenze e/o concessioni.</li> </ul>

<p><b>Adempimenti e operazioni in materia societaria.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- Presidente;</li> <li>- Consigliere delegato (se previsto).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenuta libri sociali.</li> <li>• Predisposizione verbali per il CdA e l'Assemblea.</li> <li>• Operazioni sul capitale, anche se finalizzate ad operazioni straordinarie.</li> <li>• Finanziamento soci.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Occultamento di documenti o altri artifici al fine di impedire e ostacolare eventuali verifiche e controlli.</li> <li>▪ Simulazione o fraudolenta disposizione di progetti, prospetti e/o documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del CdA, anche in concorso tra più soggetti.</li> <li>▪ Operazioni sul capitale (es.: aumenti di capitale, anche tramite conferimenti), con proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti non colposi, con condotte finalizzate a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate.</li> <li>▪ Gestione illegittima delle operazioni straordinarie sul capitale che possano cagionare una lesione dello stesso o delle riserve non distribuibili per legge (es.: illegittima restituzione di conferimenti, illegittimo acquisto di azioni o quote, aumento fittizio del capitale, ecc.).</li> <li>▪ Operazioni di finanziamento da parte dei soci con proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti non colposi, finalizzata a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate.</li> </ul>
<p><b>Adempimenti e operazioni relativi alla formazione del bilancio d'esercizio.</b></p> <p><b>Adempimenti fiscali e relativa gestione.</b></p> <p><b>Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e/o con gli Organi di Polizia tributaria in occasione di ispezioni o accertamenti (fiscali, societari, ecc.).</b></p> <p><b>Gestione dei processi amministrativo/contabili e dei flussi finanziari.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- Presidente;</li> <li>- Consigliere delegato (se previsto).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione contabilità generale e adempimenti connessi.</li> <li>• Formazione bilanci, relazioni o altri documenti sociali diretti ai soci o al pubblico.</li> <li>• Gestione rapporti con soci, collegio sindacale, società di revisione e gestione della documentazione e delle informazioni in caso di verifiche.</li> <li>• Predisposizione e approvazione del progetto del bilancio d'esercizio e delle situazioni patrimoniali in occasione dell'esecuzione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzione del capitale, ecc.).</li> <li>• Predisposizione delle dichiarazioni fiscali; pagamento imposte; fatturazioni attiva e passiva.</li> <li>• Rapporti con gli organismi ispettivi addetti ai controlli (GdF, AdE, ecc.).</li> <li>• Operazioni di finanziamento, anche infragruppo, e altre operazioni finanziarie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modifica/alterazione dei dati contabili al fine di: 1) dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società difforme dal vero; 2) modificare indebitamente la base imponibile per sottrarsi al pagamento delle imposte. Occultamento o distruzione di documenti contabili. Anche in concorso tra più soggetti.</li> <li>▪ Esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, anche in concorso tra più soggetti.</li> <li>▪ Occultamento di documenti o altri artifici per impedire e/o ostacolare sindaci, soci, revisori nell'attività di controllo.</li> <li>▪ Simulazione o fraudolenta disposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso tra più soggetti.</li> <li>▪ Formulazione di proposte illecite sulla destinazione dell'utile, anche in concorso tra più soggetti.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali o che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali (es.: diritto di opposizione), in occasione di operazioni straordinarie; anche in concorso tra più soggetti.</li> <li>▪ Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni insistenti, ovvero mediante altri artifici. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.</li> <li>▪ Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici in cambio dell'omissione della formulazione di rilievi o dell'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli.</li> <li>▪ Operazioni di finanziamento, anche infragruppo, ovvero altre operazioni sui flussi finanziari aziendali, effettuate attraverso proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti non colposi, con condotte finalizzate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate.</li> </ul>
<p><b>Contenziosi giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi e tributari), nomina dei legali e coordinamento della loro attività.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- Presidente;</li> <li>- Consigliere delegato (se previsto);</li> <li>- Datore di lavoro (eventuale).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione rapporti con la Magistratura.</li> <li>• Rapporti con soggetti chiamati e rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (testimoni, consulenti d'ufficio, ecc.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Induzione dei Giudici o dei consulenti a favorire la società nell'ambito dei procedimenti giudiziari e stragiudiziali (anche per mezzo di consulenti legali esterni all'Azienda) attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità.</li> <li>▪ Induzione del soggetto chiamato a testimoniare davanti all'Autorità giudiziaria, in sede penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci attraverso violenza, minaccia o promessa di denaro/altra utilità.</li> </ul>
<p><b>Adempimenti relativi a salute e sicurezza sul lavoro e rapporti con la P.A. per il rispetto di norme e regolamenti previsti per l'impiego di personale adibito a mansioni particolari.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- Presidente;</li> <li>- Consigliere delegato (se previsto);</li> <li>- Datore di lavoro (eventuale).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessi adempimenti degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti dei servizi affidati.</li> <li>• Rapporti con enti pubblici di controllo nel corso di verifiche ispettive (ASL, INL, INPS, INAIL, NAS, ecc.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazioni, omissioni, negligenza, imprudenza o imperizia nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro: omessa attività di valutazione dei rischi; mancati controlli, prevenzione, formazione, protezione e predisposizione di flussi documentali previsti ex lege, ecc.</li> <li>▪ Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici per evitare ispezioni, per ottenere un giudizio positivo su comportamenti non conformi della società e/o per evitare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati.</li> <li>▪ Occultamento, alterazione di documenti o altri artifici al fine di impedire e ostacolare l'attività di ispettiva.</li> </ul>

<p><b>Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica (pubbliche e private), e di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- Presidente;</li> <li>- Consigliere delegato (se previsto).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione informazioni relative all'accesso a reti informatiche, a sistemi info-telematici, a dati pubblici e/o privati.</li> <li>• Inoltro telematico di atti, documenti e scritture.</li> <li>• Gestione e utilizzo di software, banche dati o altra opera dell'ingegno protetti dal diritto d'autore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Accesso abusivo a sistemi e/o divulgazione, intercettazione o sottrazione delle informazioni di natura info-telematica (comprensiva di credenziali di accesso) e/o utilizzo di programmi informatici al fine di acquisire o diffondere illecitamente informazioni di natura riservata ovvero distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici di terze parti. Il rischio può concretizzarsi anche attraverso attività svolta da soggetti terzi.</li> <li>▪ Alterazione o falsificazione di atti, documenti e scritture predisposte ed inviate in forma telematica.</li> <li>▪ Utilizzo di software, banche dati o altra opera dell'ingegno in assenza di idonea o valida licenza/autorizzazione da parte del titolare dei relativi diritti.</li> </ul>
<p><b>Selezione e gestione del personale.</b></p> <p><b>Rimborsi spese e/o anticipi a dipendenti o amministratori.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- Presidente;</li> <li>- Consigliere delegato (se previsto);</li> <li>- Datore di lavoro (eventuale).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione e assunzione del personale.</li> <li>• Politiche retributive e di eventuali premi/bonus.</li> <li>• Gestione adempimenti retributivi, previdenziali e assistenziali.</li> <li>• Comunicazioni, gestione e rapporti con Enti pubblici: a) per assunzioni agevolate e/o di categorie protette; b) per verifiche relative a adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali riguardanti assunzioni agevolate e/o di categorie protette.</li> <li>• Richieste e/o gestione di rimborsi spese e anticipi a dipendenti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione impropria delle assunzioni al fine di privilegiare persone segnalate dal soggetto pubblico o privato.</li> <li>▪ Impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto per il quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge o con permesso revocato o annullato.</li> <li>▪ Gestione impropria di stipendi e premi ai dipendenti quale strumento per la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la P.A. o soggetti privati.</li> <li>▪ Induzione in errore dell'ente pubblico attraverso la presentazione di documentazione ingannevole e/o non genuina o l'omessa trasmissione di documentazione rilevante, al fine di ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato.</li> <li>▪ Induzione in errore di funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio in merito alle assunzioni agevolate, attraverso la presentazione di documenti falsi o non genuini.</li> <li>▪ Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a pubblici funzionari in cambio dell'omissione della rilevazione di inadempimenti o della mancata irrogazione di sanzioni.</li> <li>▪ Induzione in errore dei funzionari pubblici in merito alle assunzioni di categorie protette, attraverso la presentazione di documenti falsi o non genuini.</li> <li>▪ La gestione dei rimborsi spese e/o degli anticipi a dipendenti potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o soggetti privati, attraverso il rimborso/riconoscimento di importi non dovuti.</li> </ul>

<p><b>Acquisto di beni e servizi, anche di consulenza.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- Presidente;</li> <li>- Consigliere delegato (se previsto).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione dei prezzi di acquisto di beni e servizi.</li> <li>• Verifiche circa l'erogazione delle prestazioni di servizi "acquistati".</li> <li>• Contabilizzazione e pagamenti relativi all'acquisto di beni e servizi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La gestione del processo di selezione dei fornitori potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la P.A. o soggetti privati, attraverso la concordata fatturazione dei servizi/beni a prezzi superiori a quelli di mercato.</li> <li>▪ Selezione di un fornitore su indicazione dell'Ente Pubblico al fine di ottenere indebiti favori per la Società.</li> <li>▪ La gestione degli acquisti di servizi/beni potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o soggetti privati, attraverso la concordata definizione di un prezzo superiore al valore di mercato del bene/servizio erogato.</li> <li>▪ La gestione degli acquisti di servizi/beni potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o soggetti privati, attraverso la validazione di una fattura attestante l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato nella disponibilità dell'Azienda.</li> <li>▪ La gestione degli acquisti di servizi/beni potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o soggetti privati, attraverso la contabilizzazione di un debito o l'erogazione di un pagamento in assenza della relativa contropartita (il bene o il servizio).</li> </ul>
<p><b>Omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali ed erogazioni liberali.</b></p> <p><b>Spese di rappresentanza.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- Presidente;</li> <li>- Consigliere delegato (se previsto).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con soggetti pubblici o privati per omaggi, assegnazione di donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni.</li> <li>• Gestione spese di rappresentanza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione impropria di donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni quale strumento per indurre l'Ente pubblico o il soggetto privato a favorire indebitamente l'Azienda.</li> <li>▪ La gestione impropria di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni o erogazioni liberali potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la P.A. o soggetti privati.</li> <li>▪ Gestione delle spese di rappresentanza quale strumento per la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, o come strumento finalizzato al riconoscimento di utilità verso enti pubblici o soggetti privati.</li> </ul>
<p><b>Presentazione della Società al pubblico e/o ai media.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consiglio di Amministrazione;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione e gestione di attività per la presentazione al pubblico o ai media dell'immagine aziendale.</li> <li>• Sviluppo e diffusione, in qualsiasi forma, di campagne pubblicitarie destinate a clienti/committenti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Utilizzo improprio, nel corso di un convegno o di altra presentazione in pubblico, di opere o parti di esse protette dal diritto d'autore.</li> <li>▪ Utilizzo improprio di opere o parti di esse (es.: musicali, letterarie, ecc.)</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente;</li> <li>- Consigliere delegato (se previsto).</li> </ul>		<p>protette dal diritto d'autore in ambito pubblicitario o comunque commerciale.</p>
<p><b>Rapporti con terzi, pubblici o privati, nello svolgimento delle attività per conto e/o nell'interesse della Società.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- Presidente;</li> <li>- Consigliere delegato (se previsto).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con terzi per instaurare o finalizzare trattative e/o accordi, anche di natura non commerciale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione del ruolo ricoperto all'interno della Società per promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni realizzate mediante cooperazione con due o più soggetti per il perseguimento di finalità illecite.</li> </ul>
<p><b>Adempimenti in materia di trattamento di dati personali e tutela della privacy.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consiglio di Amministrazione;</li> <li>- Presidente;</li> <li>- Consigliere delegato (se previsto);</li> <li>- Datore di lavoro (eventuale).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con Autorità/Enti pubblici nel corso di accertamenti e/o nell'esecuzione di adempimenti relativi al trattamento di dati personali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici al fine di non effettuare l'ispezione di esprimere un giudizio positivo sui comportamenti della società e/o di omettere l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati.</li> </ul>

<b>Area operativa: Gestione Contratto (Affidatario servizi no core e commerciali e suoi Subappaltatori)</b>		
<b>Processi attuati e Funzioni coinvolte</b>	<b>Attività sensibili</b>	<b>Fattori di rischio</b>
<p><b>Rendicontazione e gestione dei rapporti con l'A.O. (validazione SAS; autorizzazioni; proroghe; attività ordinarie, straordinarie, extra, ecc.).</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidatario servizi;</li> <li>- Subappaltatori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione operativa della Concessione (conformità ai capitolati; rendicontazione servizi).</li> <li>▪ Gestione operativa della Concessione in merito a proroghe per lo svolgimento delle attività.</li> <li>▪ Gestione rapporti commerciali con la Concedente per l'erogazione dei servizi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nell'erogazione dei servizi, fornire beni o utilizzare sostanze non conformi alle norme in materia di salute e igiene ed ai capitolati prestazionali (es.: utilizzo e distribuzione di sostanze alimentari non genuine o adulterate).</li> <li>▪ Indebiti riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità per la validazione del rendiconto di servizi non coincidenti al reale stato di avanzamento dei lavori, per favorire la Società nel ricevimento di corrispettivi non dovuti o anticipare corrispettivi futuri.</li> <li>▪ Induzione in errore di funzionari pubblici o incaricati di pubblici servizi, mediante la predisposizione di documenti falsi o non genuini, alla validazione del rendiconto di servizi non corrispondenti al reale stato di avanzamento dei lavori, per favorire la Società nel ricevimento di corrispettivi non dovuti o anticipare corrispettivi futuri.</li> <li>▪ Esecuzione in malafede del contratto da parte dell'Affidataria o dei suoi Subappaltatori, nel caso in cui si concretizzino consapevolmente ovvero si occultino dolosamente significativi inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali del Concedente.</li> <li>▪ Induzione in errore dei pubblici funzionari tramite una falsa rappresentazione della quantità e qualità dei servizi prestati occultando</li> </ul>

		<p>difformità, disservizi, omissioni, comportamenti illeciti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapporti impropri con il Concedente o con suoi rappresentanti per conseguire la mancata applicazione di penali, anche a seguito di proroghe allo svolgimento delle attività, attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità, ovvero inducendo in errore mediante la predisposizione di documenti falsi o non genuini.</li> <li>▪ Indebiti riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a pubblici funzionari per: a) l'integrazione dei servizi oggetto della Concessione; b) la modifica delle relative condizioni; c) l'esclusione di penali al fine di beneficiare la Società.</li> </ul>
<p><b>Affidamento a soci o a soggetti terzi di lavori e/o servizi previsti dalla Concessione.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidatario servizi;</li> <li>- Subappaltatori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scelta dei fornitori.</li> <li>• Definizione contratto/prezzi.</li> <li>• Gestione operativa del Contratto (conformità ai capitolati, rendicontazioni servizi, rapporti con Concedente, ecc.).</li> <li>• Contabilizzazione e pagamenti relativi alla Concessione e/o al Contratto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezione del fornitore su "pressione" dell'Ente Pubblico per conseguire indebiti favori o vantaggi economici. Attività strumentale anche alla realizzazione di reati contro la P.A. (es.: corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, frode nelle pubbliche forniture). Il processo di selezione dei fornitori potrebbe favorire l'assegnazione di lavori/servizi a uno di essi, al fine di consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte attraverso la fatturazione dei medesimi a prezzi superiori a quelli di mercato, o anche mediante l'esecuzione di lavori o l'erogazione di servizi secondo standard qualitativi e quantitativi inferiori rispetto a quanto contrattualmente previsto al fine di lucrare la differenza tra costi sostenuti e corrispettivi percepiti.</li> <li>▪ Gestione impropria di attività affidate a soci o a terzi che potrebbe favorire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione dei reati, attraverso: 1) la definizione di un prezzo superiore al valore di mercato del bene/servizio erogato; 2) la validazione di documenti attestanti l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato nella disponibilità dell'Azienda; 3) la contabilizzazione di un debito o l'erogazione di un pagamento in assenza della relativa contropartita (bene o servizio); 4) l'esecuzione di lavori o l'erogazione di servizi secondo standard qualitativi e quantitativi inferiori rispetto a quanto contrattualmente previsto al fine di lucrare la differenza tra costi sostenuti e corrispettivi percepiti.</li> <li>▪ Esecuzione in malafede del contratto da parte dell'affidataria o dei subappaltatori, nel caso in cui si concretizzino consapevolmente ovvero si occultino dolosamente</li> </ul>

		<p>significativi inadempimenti rispetto alle condizioni contrattuali del Concedente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Induzione in errore dei pubblici funzionari tramite una falsa rappresentazione della quantità e qualità dei servizi prestati occultando difformità, disservizi, omissioni, comportamenti illeciti.</li> </ul>
<p><b>Rapporti con Enti Pubblici per la richiesta di erogazione contributi e/o la revisione della Concessione.</b></p> <p><b>Rapporti con soggetti pubblici per ottenere autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidatario servizi;</li> <li>- Subappaltatori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio: a) per richieste di contributi, finanziamenti, erogazioni diverse; b) per il controllo del corretto utilizzo di contributi, finanziamenti, erogazioni, ecc.; c) per il rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni.</li> <li>• Gestione di contributi, finanziamenti o sovvenzioni ricevuti dallo Stato o da altro Ente Pubblico.</li> <li>• Predisposizione e trasmissione della documentazione per ottenere autorizzazioni, licenze e/o concessioni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falsificazione o alterazione di dichiarazioni e/o documenti, ovvero omissione di informazioni dovute, per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee oppure al fine di ottenere il riequilibrio economico finanziario.</li> <li>▪ Utilizzo improprio di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni ricevute: mancata destinazione degli stessi alle finalità per le quali erano stati erogati.</li> <li>▪ Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio per omettere la rilevazione di inadempimenti o l'irrogazione di sanzioni.</li> <li>▪ Riconoscimento di denaro o altra utilità a funzionari pubblici o incaricati di pubblici servizi in cambio della concessione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni (o loro rinnovo), pur in assenza dei requisiti richiesti.</li> <li>▪ Induzione in errore della P. A. mediante produzione di documenti non veritieri o non genuini, ovvero omessa comunicazione di informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente autorizzazioni, licenze e/o concessioni.</li> </ul>
<p><b>Contenziosi giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi e tributari), nomina dei legali e coordinamento della loro attività.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidatario;</li> <li>- Subappaltatori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione rapporti con la Magistratura.</li> <li>• Rapporti con soggetti chiamati e rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (testimoni, consulenti d'ufficio, ecc.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Induzione dei Giudici o dei consulenti a favorire la società nell'ambito dei procedimenti giudiziari e stragiudiziali (anche per mezzo di consulenti legali esterni all'Azienda) attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità.</li> <li>▪ Induzione del soggetto chiamato a testimoniare davanti all'Autorità giudiziaria, in sede penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci attraverso violenza, minaccia o promessa di denaro/altra utilità.</li> </ul>
<p><b>Adempimenti relativi a salute e sicurezza sul lavoro e rapporti con la P.A. per il rispetto di norme e regolamenti previsti per l'impiego di personale adibito a mansioni particolari.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidatario;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessi adempimenti degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</li> <li>• Rapporti con enti pubblici di controllo nel corso di verifiche ispettive (ASL, INL, INPS, INAIL, NAS, ecc.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazioni, omissioni, negligenza, imprudenza o imperizia nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: omessa attività di valutazione dei rischi; mancati controlli, prevenzione, formazione, protezione e</li> </ul>

<p>- Subappaltatori.</p>		<p>predisposizione di flussi documentali previsti ex lege, ecc.; mancata valutazione dei rischi degli utenti dei servizi e omessa adozione e/o attuazione di specifiche misure di tutela.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici per evitare ispezioni, per ottenere un giudizio positivo su comportamenti non conformi della società e/o per evitare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati.</li> <li>▪ Occultamento, alterazione di documenti o altri artifici al fine di impedire e ostacolare l'attività di ispettiva.</li> </ul>
<p><b>Selezione e gestione del personale.</b></p> <p><b>Rimborsi spese e/o anticipi a dipendenti o amministratori.</b></p> <p>***</p> <p>- Affidatario; - Subappaltatori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione e assunzione del personale.</li> <li>• Politiche retributive e di eventuali premi/bonus.</li> <li>• Gestione adempimenti retributivi, previdenziali e assistenziali.</li> <li>• Comunicazioni, gestione e rapporti con Enti pubblici: a) per assunzioni agevolate e/o di categorie protette; b) per verifiche relative a adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali riguardanti assunzioni agevolate e/o di categorie protette.</li> <li>• Richieste e/o gestione di rimborsi spese e anticipi a dipendenti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione impropria delle assunzioni al fine di privilegiare persone segnalate dal soggetto pubblico o privato.</li> <li>▪ Impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto per il quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge o con permesso revocato o annullato.</li> <li>▪ Gestione impropria di stipendi e premi ai dipendenti quale strumento per la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la P.A. o soggetti privati.</li> <li>▪ Induzione in errore dell'ente pubblico attraverso la presentazione di documentazione ingannevole e/o non genuina o l'omessa trasmissione di documentazione rilevante, al fine di ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato.</li> <li>▪ Induzione in errore di funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio in merito alle assunzioni agevolate, attraverso la presentazione di documenti falsi o non genuini.</li> <li>▪ Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a pubblici funzionari in cambio dell'omissione della rilevazione di inadempimenti o della mancata irrogazione di sanzioni.</li> <li>▪ Induzione in errore dei funzionari pubblici in merito alle assunzioni di categorie protette, attraverso la presentazione di documenti falsi o non genuini.</li> <li>▪ La gestione dei rimborsi spese e/o degli anticipi a dipendenti potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o soggetti privati, attraverso il rimborso/riconoscimento di importi non dovuti.</li> </ul>
<p><b>Acquisto di beni e servizi, anche di consulenza.</b></p> <p>***</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione dei prezzi di acquisto di beni e servizi.</li> <li>• Verifiche circa l'erogazione delle prestazioni di servizi "acquistati".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La gestione del processo di selezione dei fornitori potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidatario;</li> <li>- Subappaltatori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilizzazione e pagamenti relativi all'acquisto di beni e servizi.</li> </ul>	<p>reati contro la P.A. o soggetti privati, attraverso la concordata fatturazione dei servizi/beni a prezzi superiori a quelli di mercato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezione di un fornitore su indicazione dell'Ente Pubblico al fine di ottenere indebiti favori per la Società.</li> <li>▪ La gestione degli acquisiti di servizi/beni potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o soggetti privati, attraverso la concordata definizione di un prezzo superiore al valore di mercato del bene/servizio erogato.</li> <li>▪ La gestione degli acquisti di servizi/beni potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o soggetti privati, attraverso la validazione di una fattura attestante l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato nella disponibilità dell'Azienda.</li> <li>▪ La gestione degli acquisti di servizi/beni potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o soggetti privati, attraverso la contabilizzazione di un debito o l'erogazione di un pagamento in assenza della relativa contropartita (il bene o il servizio).</li> </ul>
<p><b>Omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali ed erogazioni liberali.</b></p> <p><b>Spese di rappresentanza.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidatario;</li> <li>- Subappaltatori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con soggetti pubblici o privati per omaggi, assegnazione di donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni.</li> <li>• Gestione spese di rappresentanza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione impropria di donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni quale strumento per indurre l'Ente pubblico o il soggetto privato a favorire indebitamente l'Azienda.</li> <li>▪ La gestione impropria di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni o erogazioni liberali potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la P.A. o soggetti privati.</li> <li>▪ Gestione delle spese di rappresentanza quale strumento per la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, o come strumento finalizzato al riconoscimento di utilità verso enti pubblici o soggetti privati.</li> </ul>
<p><b>Rapporti con terzi, pubblici o privati, nello svolgimento delle attività per conto e/o nell'interesse della Società.</b></p> <p>***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Affidatario;</li> <li>- Subappaltatori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con terzi per instaurare o finalizzare trattative e/o accordi, anche di natura non commerciale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione del ruolo ricoperto all'interno della Società per promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni realizzate mediante cooperazione con due o più soggetti per il perseguimento di finalità illecite.</li> </ul>

**Area operativa: Gestione servizi amministrativi (Prestatore e suoi Collaboratori)**

Processi attuati e Funzioni coinvolte	Attività sensibili	Fattori di rischio
<p><b>Rendicontazione e gestione dei rapporti con l’A.O. (validazione SAS; autorizzazioni; proroghe; attività ordinarie, straordinarie, extra, ecc.).</b></p> <p>***</p> <p>- Prestatore servizi amministrativi e suoi collaboratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione operativa della Concessione (rendicontazione servizi).</li> <li>▪ Gestione operativa della Concessione in merito a proroghe per lo svolgimento delle attività.</li> <li>▪ Gestione rapporti commerciali con la Concedente per l’erogazione dei servizi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indebiti riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità per la validazione del rendiconto di servizi non coincidenti al reale stato di avanzamento dei lavori, per favorire la Società nel ricevimento di corrispettivi non dovuti o anticipare corrispettivi futuri.</li> <li>▪ Induzione in errore di funzionari pubblici o incaricati di pubblici servizi, mediante la predisposizione di documenti falsi o non genuini, alla validazione del rendiconto di servizi non corrispondenti al reale stato di avanzamento dei lavori, per favorire la Società nel ricevimento di corrispettivi non dovuti o anticipare corrispettivi futuri ovvero per occultare eventuali non conformità o inadempimenti.</li> <li>▪ Rapporti impropri con il Concedente o con suoi rappresentanti per conseguire la mancata applicazione di penali, anche a seguito di proroghe allo svolgimento delle attività, attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità, ovvero inducendo in errore mediante la predisposizione di documenti falsi o non genuini.</li> <li>▪ Indebiti riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a pubblici funzionari per: a) l’integrazione dei servizi oggetto della Concessione; b) la modifica delle relative condizioni; c) l’esclusione di penali al fine di beneficiare la Società.</li> </ul>
<p><b>Affidamento a soci o a soggetti terzi di lavori e/o servizi previsti dalla Concessione.</b></p> <p>***</p> <p>- Prestatore servizi amministrativi e suoi collaboratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scelta dei fornitori.</li> <li>• Definizione contratto/prezzi.</li> <li>• Gestione operativa del Contratto (rendicontazioni servizi, rapporti con Concedente, ecc.).</li> <li>• Contabilizzazione e pagamenti relativi alla Concessione e/o al Contratto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selezione del fornitore su “pressione” dell’Ente Pubblico per conseguire indebiti favori o vantaggi economici. Attività strumentale anche alla realizzazione di reati contro la P.A. (es.: corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, frode nelle pubbliche forniture). Il processo di selezione dei fornitori potrebbe favorire l’assegnazione di lavori/servizi a uno di essi, al fine di consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte attraverso la fatturazione dei medesimi a prezzi superiori a quelli di mercato, o anche mediante l’esecuzione di lavori o l’erogazione di servizi secondo standard qualitativi e quantitativi inferiori rispetto a quanto contrattualmente previsto al fine di lucrare la differenza tra costi sostenuti e corrispettivi percepiti ovvero per occultare eventuali non conformità o inadempimenti.</li> <li>▪ Gestione impropria di attività affidate a soci o a terzi che potrebbe favorire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione dei</li> </ul>

		<p>reati, attraverso: 1) la definizione di un prezzo superiore al valore di mercato del bene/servizio erogato; 2) la validazione di documenti attestanti l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato nella disponibilità dell'Azienda; 3) la contabilizzazione di un debito o l'erogazione di un pagamento in assenza della relativa contropartita (bene o servizio); 4) l'esecuzione di lavori o l'erogazione di servizi secondo standard qualitativi e quantitativi inferiori rispetto a quanto contrattualmente previsto al fine di lucrare la differenza tra costi sostenuti e corrispettivi percepiti.</p>
<p><b>Rapporti con Enti Pubblici per la richiesta di erogazione contributi e/o la revisione della Concessione.</b></p> <p><b>Rapporti con soggetti pubblici per ottenere autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali.</b></p> <p>***</p> <p>- Prestatore servizi amministrativi e suoi collaboratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio: a) per richieste di contributi, finanziamenti, erogazioni diverse; b) per il controllo del corretto utilizzo di contributi, finanziamenti, erogazioni, ecc.; c) per il rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni.</li> <li>• Gestione di contributi, finanziamenti o sovvenzioni ricevuti dallo Stato o da altro Ente Pubblico.</li> <li>• Predisposizione e trasmissione della documentazione per ottenere autorizzazioni, licenze e/o concessioni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falsificazione o alterazione di dichiarazioni e/o documenti, ovvero omissione di informazioni dovute, per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee oppure al fine di ottenere il riequilibrio economico finanziario.</li> <li>▪ Utilizzo improprio di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni ricevute: mancata destinazione degli stessi alle finalità per le quali erano stati erogati.</li> <li>▪ Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio per omettere la rilevazione di inadempimenti o l'irrogazione di sanzioni.</li> <li>▪ Riconoscimento di denaro o altra utilità a funzionari pubblici o incaricati di pubblici servizi in cambio della concessione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni (o loro rinnovo), pur in assenza dei requisiti richiesti.</li> <li>▪ Induzione in errore della P. A. mediante produzione di documenti non veritieri o non genuini, ovvero omessa comunicazione di informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente autorizzazioni, licenze e/o concessioni.</li> </ul>
<p><b>Adempimenti e operazioni in materia societaria.</b></p> <p>***</p> <p>- Prestatore servizi amministrativi e suoi collaboratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenuta libri sociali.</li> <li>• Predisposizione verbali per il CdA e l'Assemblea.</li> <li>• Operazioni sul capitale, anche se finalizzate ad operazioni straordinarie.</li> <li>• Finanziamento soci.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Occultamento di documenti o altri artifici al fine di impedire e ostacolare eventuali verifiche e controlli.</li> <li>▪ Simulazione o fraudolenta disposizione di progetti, prospetti e/o documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del CdA, anche in concorso tra più soggetti.</li> <li>▪ Operazioni sul capitale (es.: aumenti di capitale, anche tramite conferimenti), con proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti non colposi, con</li> </ul>

		<p>condotte finalizzate a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione illegittima delle operazioni straordinarie sul capitale che possano cagionare una lesione dello stesso o delle riserve non distribuibili per legge (es.: illegittima restituzione di conferimenti, illegittimo acquisto di azioni o quote, aumento fittizio del capitale, ecc.).</li> <li>▪ Operazioni di finanziamento da parte dei soci con proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti non colposi, finalizzata a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate.</li> </ul>
<p><b>Adempimenti e operazioni relativi alla formazione del bilancio d'esercizio.</b></p> <p><b>Adempimenti fiscali e relativa gestione.</b></p> <p><b>Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e/o con gli Organi di Polizia tributaria in occasione di ispezioni o accertamenti (fiscali, societari, ecc.).</b></p> <p><b>Gestione dei processi amministrativo/contabili e dei flussi finanziari.</b></p> <p>***</p> <p>- Prestatore servizi amministrativi e suoi collaboratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione contabilità generale e adempimenti connessi.</li> <li>• Formazione bilanci, relazioni o altri documenti sociali diretti ai soci o al pubblico.</li> <li>• Gestione rapporti con soci, collegio sindacale, società di revisione e gestione della documentazione e delle informazioni in caso di verifiche.</li> <li>• Predisposizione e approvazione del progetto del bilancio d'esercizio e delle situazioni patrimoniali in occasione dell'esecuzione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzione del capitale, ecc.).</li> <li>• Predisposizione delle dichiarazioni fiscali; pagamento imposte; fatturazioni attiva e passiva.</li> <li>• Rapporti con gli organismi ispettivi addetti ai controlli (GdF, AdE, ecc.).</li> <li>• Operazioni di finanziamento, anche infragruppo, e altre operazioni finanziarie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modifica/alterazione dei dati contabili al fine di: 1) dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società difforme dal vero; 2) modificare indebitamente la base imponibile per sottrarsi al pagamento delle imposte. Occultamento o distruzione di documenti contabili. Anche in concorso tra più soggetti.</li> <li>▪ Esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, anche in concorso tra più soggetti.</li> <li>▪ Occultamento di documenti o altri artifici per impedire e/o ostacolare sindaci, soci, revisori nell'attività di controllo.</li> <li>▪ Simulazione o fraudolenta disposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso tra più soggetti.</li> <li>▪ Formulazione di proposte illecite sulla destinazione dell'utile, anche in concorso tra più soggetti.</li> <li>▪ Esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali o che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali (es.: diritto di opposizione), in occasione di operazioni straordinarie; anche in concorso tra più soggetti.</li> <li>▪ Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ovvero mediante altri artifici. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici in cambio dell'omissione della formulazione di rilievi o dell'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli.</li> <li>▪ Operazioni di finanziamento, anche infragruppo, ovvero altre operazioni sui flussi finanziari aziendali, effettuate attraverso proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti non colposi, con condotte finalizzate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate.</li> </ul>
<p><b>Contenziosi giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi e tributari), nomina dei legali e coordinamento della loro attività.</b></p> <p>***</p> <p>- Prestatore servizi amministrativi e suoi collaboratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione rapporti con la Magistratura.</li> <li>• Rapporti con soggetti chiamati e rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (testimoni, consulenti d'ufficio, ecc.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Induzione dei Giudici o dei consulenti a favorire la società nell'ambito dei procedimenti giudiziari e stragiudiziali (anche per mezzo di consulenti legali esterni all'Azienda) attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità.</li> <li>▪ Induzione del soggetto chiamato a testimoniare davanti all'Autorità giudiziaria, in sede penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci attraverso violenza, minaccia o promessa di denaro/altra utilità.</li> </ul>
<p><b>Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica (pubbliche e private), e di qualsiasi altra opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore.</b></p> <p>***</p> <p>- Prestatore servizi amministrativi e suoi collaboratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione informazioni relative all'accesso a reti informatiche, a sistemi info-telematici, a dati pubblici e/o privati.</li> <li>• Inoltro telematico di atti, documenti e scritture.</li> <li>• Gestione e utilizzo di software, banche dati o altra opera dell'ingegno protetti dal diritto d'autore.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Accesso abusivo a sistemi e/o divulgazione, intercettazione o sottrazione delle informazioni di natura info-telematica (comprensiva di credenziali di accesso) e/o utilizzo di programmi informatici al fine di acquisire o diffondere illecitamente informazioni di natura riservata ovvero distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici di terze parti. Il rischio può concretizzarsi anche attraverso attività svolta da soggetti terzi.</li> <li>▪ Alterazione o falsificazione di atti, documenti e scritture predisposte ed inviate in forma telematica.</li> <li>▪ Utilizzo di software, banche dati o altra opera dell'ingegno in assenza di idonea o valida licenza/autorizzazione da parte del titolare dei relativi diritti.</li> </ul>
<p><b>Selezione e gestione del personale.</b></p> <p><b>Rimborsi spese e/o anticipi a dipendenti o amministratori.</b></p> <p>***</p> <p>- Prestatore servizi amministrativi e suoi collaboratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione e assunzione del personale.</li> <li>• Politiche retributive e di eventuali premi/bonus.</li> <li>• Gestione adempimenti retributivi, previdenziali e assistenziali.</li> <li>• Comunicazioni, gestione e rapporti con Enti pubblici: a) per assunzioni agevolate e/o di categorie protette; b) per verifiche relative a adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali riguardanti assunzioni agevolate e/o di categorie protette.</li> <li>• Richieste e/o gestione di rimborsi spese e anticipi a dipendenti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione impropria delle assunzioni al fine di privilegiare persone segnalate dal soggetto pubblico o privato.</li> <li>▪ Impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto per il quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge o con permesso revocato o annullato.</li> <li>▪ Gestione impropria di stipendi e premi ai dipendenti quale strumento per la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la P.A. o soggetti privati.</li> <li>▪ Induzione in errore dell'ente pubblico attraverso la presentazione di</li> </ul>

		<p>documentazione ingannevole e/o non genuina o l'omessa trasmissione di documentazione rilevante, al fine di ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Induzione in errore di funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio in merito alle assunzioni agevolate, attraverso la presentazione di documenti falsi o non genuini.</li> <li>▪ Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a pubblici funzionari in cambio dell'omissione della rilevazione di inadempimenti o della mancata irrogazione di sanzioni.</li> <li>▪ Induzione in errore dei funzionari pubblici in merito alle assunzioni di categorie protette, attraverso la presentazione di documenti falsi o non genuini.</li> <li>▪ La gestione dei rimborsi spese e/o degli anticipi a dipendenti potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o soggetti privati, attraverso il rimborso/riconoscimento di importi non dovuti.</li> </ul>
<p><b>Acquisto di beni e servizi, anche di consulenza.</b></p> <p>***</p> <p>- Prestatore servizi amministrativi e suoi collaboratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione dei prezzi di acquisto di beni e servizi.</li> <li>• Verifiche circa l'erogazione delle prestazioni di servizi "acquistati".</li> <li>• Contabilizzazione e pagamenti relativi all'acquisto di beni e servizi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La gestione del processo di selezione dei fornitori potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la P.A. o soggetti privati, attraverso la concordata fatturazione dei servizi/beni a prezzi superiori a quelli di mercato.</li> <li>▪ Selezione di un fornitore su indicazione dell'Ente Pubblico al fine di ottenere indebiti favori per la Società.</li> <li>▪ La gestione degli acquisiti di servizi/beni potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o soggetti privati, attraverso la concordata definizione di un prezzo superiore al valore di mercato del bene/servizio erogato.</li> <li>▪ La gestione degli acquisti di servizi/beni potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o soggetti privati, attraverso la validazione di una fattura attestante l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato nella disponibilità dell'Azienda.</li> <li>▪ La gestione degli acquisti di servizi/beni potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione o soggetti privati,</li> </ul>

		attraverso la contabilizzazione di un debito o l'erogazione di un pagamento in assenza della relativa contropartita (il bene o il servizio).
<p><b>Omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali ed erogazioni liberali.</b></p> <p><b>Spese di rappresentanza.</b></p> <p>***</p> <p>- Prestatore servizi amministrativi e suoi collaboratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con soggetti pubblici o privati per omaggi, assegnazione di donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni.</li> <li>• Gestione spese di rappresentanza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione impropria di donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni quale strumento per indurre l'Ente pubblico o il soggetto privato a favorire indebitamente l'Azienda.</li> <li>▪ La gestione impropria di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni o erogazioni liberali potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la P.A. o soggetti privati.</li> <li>▪ Gestione delle spese di rappresentanza quale strumento per la creazione di disponibilità finanziarie occulte funzionali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, o come strumento finalizzato al riconoscimento di utilità verso enti pubblici o soggetti privati.</li> </ul>
<p><b>Rapporti con terzi, pubblici o privati, nello svolgimento delle attività per conto e/o nell'interesse della Società.</b></p> <p>***</p> <p>- Prestatore servizi amministrativi e suoi collaboratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con terzi per instaurare o finalizzare trattative e/o accordi, anche di natura non commerciale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione del ruolo ricoperto all'interno della Società per promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni realizzate mediante cooperazione con due o più soggetti per il perseguimento di finalità illecite.</li> </ul>
<p><b>Adempimenti in materia di trattamento di dati personali e tutela della privacy.</b></p> <p>***</p> <p>- Prestatore servizi amministrativi e suoi collaboratori.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti con Autorità/Enti pubblici nel corso di accertamenti e/o nell'esecuzione di adempimenti relativi al trattamento di dati personali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità a funzionari pubblici al fine di non effettuare l'ispezione di esprimere un giudizio positivo sui comportamenti della società e/o di omettere l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati.</li> </ul>

Individuate le aree operative e relativi processi gestionali attuati, le attività sensibili connesse a tali processi, nonché i fattori rischio identificati è possibile procedere alla mappatura dei rischi di reato, nella quale ogni area è relazionata alle singole fattispecie previste dal Decreto.

Nel paragrafo successivo è riportato il prospetto della mappatura, specificando che per una migliore identificazione dei fattori di rischio connessi alle dette aree, anche quelli riguardanti la possibile **“risalita della responsabilità”**, i reati sono classificati nelle seguenti categorie omogenee:

- a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) Gestione societaria e aziendale;
- c) Diversi.

Il prospetto contiene alla fine le note interpretative, e per la valutazione dei fattori di rischio e delle connesse procedure si rinvia all'Allegato 1 (Parte Speciale).

## 2. Mappatura attività sensibili potenzialmente esposte ai rischi di reati

### Correlazioni tra aree/attività operative e fattispecie di reati presupposto (rischi di reato)

A) Rapporti con la Pubblica Amministrazione				
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)	FR	Aree operative		
		Governance	Gestione Contratto Affidamento	Gestione Servizi Amministrativi
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)	x	*	*	*
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)	x	*	*	*
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)	x	*	*	--
Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co.2, n.1, c.p.)	x	*	*	*
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	x	*	*	*
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)			Ns	
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, co. 1, L. 23/12/1986, n. 898)			Ns	
<b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)</b>				
Peculato [limitatamente al 1° comma] (art. 314 c.p.)			Ns	
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)			Ns	
Concussione (art. 317 c.p.)	x	*	*	*
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	x	*	*	*
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	x	*	*	*
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)			Ns	
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	x	*	*	*
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	x	*	*	*
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	x	*	*	*
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	x	*	*	*
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	x	*	*	*
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)			Ns	
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)			Ns	
Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	x	*	*	*

### B) Gestione societaria e aziendale

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)	FR	Aree operative		
--	----	----------------	--	--

		Governance	Gestione Contratto Affidamento	Gestione Servizi Amministrativi
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)	x	*	*	*
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	x	*	*	*
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)	x	*	*	*
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)	x	*	*	*
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)	x	*	*	*
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)	x	*	*	*
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)	x	*	*	*
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)	x	*	*	*
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	x	*	*	*
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	x	*	*	*
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)			Ns	
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, D.L. 21/09/2019, n. 105)			Ns	
<b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)</b>				
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)			Ns	
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)			Ns	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)			Ns	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)			Ns	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)			Ns	
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)			Ns	
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)			Ns	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)			Ns	
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)			Ns	
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)			Ns	
<b>Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis. 1)</b>	FR	<b>Aree Operative</b>		
		Governance	Gestione Contratto Affidamento	Gestione Servizi Amministrativi

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)	x	*	*	--
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)	x	*	*	--
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	x	*	*	--
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	x	*	*	--
Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine (frode alimentare) (art. 516 c.p.)	x	*	*	--
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)			Ns	
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)			Ns	
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)			Ns	
<b>Legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Art. 12 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato)</b>				
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)	x	*	*	--
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)	x	*	*	--
Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)	x	*	*	--
<b>Reati societari (art. 25-ter)</b>				
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	x	*	--	*
Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)	x	*	--	*
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)			Ns	
Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)	x	*	--	*
Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	x	*	--	*
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	x	*	--	*
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	x	*	--	*
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	x	*	--	*
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	x	*	--	*
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	x	*	--	*
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)			Ns	
Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)	x	*	*	*
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, co. 1, c.c.)	x	*	*	*
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	x	*	--	*
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)			Ns	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)	x	*	*	*
<b>Abusi di mercato (art. 25-sexies)</b>				
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 58/98)	x	*	--	*
Manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. 58/98)			Ns	
<b>Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies d.lgs. 58/98)</b>				
Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14, reg. UE n. 596/2014)	x	*	--	*
Divieto di manipolazione del mercato (art. 15, Reg. UE n. 596/2014)			Ns	

<b>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)</b>				
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1, d.lgs. 74/2000)	x	*	--	*
Dichiarazione fraudolenta o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore a € 100.000 (art. 2, co. 2-bis, d.lgs. 74/2000)	x	*	--	*
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)	x	*	--	*
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	*
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore a € 100.000 (art. 8, co. 2-bis, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	*
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)	x	*	*	*
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000)	x	*	--	*
Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000) [sistemi fraudolenti transfrontalieri]			Ns	
Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000) [sistemi fraudolenti transfrontalieri]			Ns	
Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000) [sistemi fraudolenti transfrontalieri]			Ns	

<b>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)</b>	FR	<b>Aree Operative</b>		
		<b>Governance</b>	<b>Gestione Contratto Affidamento</b>	<b>Gestione Servizi Amministrativi</b>
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	x	*	*	--
Lesioni personali colpose art. 590, co. 3, c.p.)	x	*	*	--
<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-oties)</b>				
Ricettazione (art. 648 c.p.)	x	*	*	--
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	x	*	--	*
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	x	*	*	*
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	x	*	--	*
<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)</b>				
Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parti di essa (art. 171, co. 1, lett. a -bis), L. 633/1941)	x	*	--	--
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione (art. 171, co. 3, L. 633/1941)	x	*	--	--
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co.1, L. 633/1941)	x	*	--	*
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)	x	*	--	--

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da altri diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941)	x	*	--	--
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941)	Ns			
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941)	x	*	--	--
<b>Reati ambientali (art. 25-undecies):</b>	FR	<b>Aree Operative</b>		
		<b>Governance</b>	<b>Gestione Contratto Affidamento</b>	<b>Gestione Servizi Amministrativi</b>
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	x	*	*	--
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	Ns			
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	x	*	*	--
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	Ns			
Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)	Ns			
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)	Ns			
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Ns			
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)	Ns			
Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art.1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)	Ns			
<b>D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:</b>				
Art. 137: Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; Superamento dei valori limite nello scarico di acque reflue industriali o nello scarico al suolo; Scarico nelle acque del mare da navi o aeromobili; Inosservanza del divieto di scarico.	Ns			
Art. 256: Attività di gestione rifiuti non autorizzata.	x	*	*	

Art. 257: Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.	x	*	*	--
Art. 258: Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.	Ns			
Art. 259: Traffico illecito di rifiuti.	x	*	*	--
Art. 260-bis: False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti.	Ns			
Art. 279: Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.	Ns			
L. n. 549/1993 (art. 3): Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.	Ns			
D.Lgs. n. 202/2007 (artt. 8 e 9): Inquinamento doloso o colposo provocato da navi.	Ns			
· <b>Abbandono di rifiuti:</b> D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 192, comma 4: «Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni.»	x	*	*	--
<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)</b> [art. 22, commi 12 e 12-bis, del T.U. di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286]				
«Comma 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto del presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.»	x	*	*	--
«Comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.»	x	*	*	--
<b>C) Diversi</b>				
<b>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter):</b>	FR	<b>Aree Operative</b>		
		<b>Governance</b>	<b>Gestione Contratto Affidamento</b>	<b>Gestione Servizi Amministrativi</b>
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	x	*	*	*
Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)	Ns			

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.	Ns
Scambio politico-mafioso (art. 416-ter)	Ns
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)	Ns
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. di cui al DPR 309/1990)	Ns
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)	Ns
<b>Reati transnazionali</b> [L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10] Art. 10, co. 2, L. 146/2006 (Responsabilità amministrativa degli enti): Oltre ai reati di cui agli artt. 416 e 416-bis del c.p., e art. 74 del T.U. di cui al DPR n.309/1990 sono richiamati i seguenti reati:	
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater del T.U. di cui al DPR 23 gennaio 1973 n. 43).	Ns
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).	Ns
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).	Ns
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del T.U. di cui al D.Lgs. 286/1998).	Ns
<b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater).</b>	
Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	Ns
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)	Ns
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)	Ns
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)	Ns
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)	Ns
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)	Ns
Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)	Ns
Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)	Ns
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)	Ns
Confisca (art. 270-septies c.p.)	Ns
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)	Ns
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).	Ns
Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)	Ns
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)	Ns

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)	Ns
Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)	Ns
Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)	Ns
Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)	Ns
Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)	Ns
Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. 342/1976)	Ns
Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. 342/1976)	Ns
Misure delle pene e sanzioni previste [ a) reclusione inferiore ai dieci anni; b) reclusione non inferiore ai dieci anni o ergastolo] (L. 422/1989, art. 3, Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima).	Ns
Pentimento operoso (art. 5 D.Lgs. 625/1979)	Ns
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).	Ns

<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1).</b>	Ns
--	----

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).	FR	Aree Operative		
		Governance	Gestione Contratto Affidamento	Gestione Servizi Amministrativi
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)			Ns	
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)			Ns	
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)			Ns	
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)			Ns	
Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)			Ns	
Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)			Ns	
Tratta di persone (art. 601 c.p.)			Ns	
Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)			Ns	
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	x	*	*	--
Adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.)			Ns	
<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) (art. 377-bis c.p.).</b>	x	*	*	*

<b>Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies).</b>	Ns
<b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)</b>	Ns

<b>Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)</b>	
--	--

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n.73/1943)	Ns
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n.73/1943)	Ns
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)	Ns
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)	Ns
Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)	Ns
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)	Ns
Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)	Ns
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)	Ns
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)	Ns
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)	Ns
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)	Ns
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n.73/1943)	Ns
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)	Ns
Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)	Ns
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)	Ns

**NOTE: FR = Fattore di Rischio; x = rischio potenziale di reato; Ns = rischio di reato non significativo; \* = individuazione area operativa interessata.**